

2015

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(PARTE AMMINISTRATIVA)

***LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO DI COGENERAZIONE
SITO IN VIA VICI 18, OSIMO (AN)***

Committente: ASTEA SPA

Data: 16/06/2015

*Il Progettista: Ing. Danilo Salvi
N° A527 – A, B, C – Ordine degli Ingegneri Provincia di Macerata*



SOMMARIO

1	DEFINIZIONI	5
2	CARATTERISTICHE DELL'OPERA.....	7
2.1	OPERA.....	7
2.2	CARATTERISTICHE	7
2.2.1	GENERALITA'	7
2.2.2	OGGETTO DELL'APPALTO	8
2.2.3	DESIGNAZIONE DEL LOTTO DI LAVORAZIONE	9
2.2.4	AFFIDAMENTO DEI LAVORI.....	9
2.2.5	PROCEDURE DI APPALTO	9
2.2.6	SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO.....	10
2.2.7	DOCUMENTI CHE L'APPALTATORE DOVRÀ CONSEGNARE DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.....	10
3	PARTI CONTRAENTI PARTECIPANTI ALL'OPERA	11
3.1	IL COMMITTENTE.....	11
3.2	DIREZIONE DEI LAVORI.....	11
3.3	L'APPALTATORE.....	12
3.3.1	ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE	13
3.3.2	REQUISITI.....	13
3.3.3	RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE.....	13
3.3.4	DOMICILIO DELL'APPALTATORE	13
3.4	COMUNICAZIONI E NOTIFICHE.....	13
4	DOCUMENTI.....	14
4.1	DOCUMENTI DI CONTRATTO	14
4.2	DOCUMENTI GENERICI.....	14
4.3	ORDINE DI PRIORITA'	15
4.4	DICHIARAZIONI DELL'APPALTATORE.....	15
5	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	16
5.1	OSSERVANZA DELLE REGOLE D'ARTE, LEGGI, REGOLAMENTI E NORMATIVE	16
5.2	SORVEGLIANZA E SALVAGUARDIA DEL CANTIERE	16
5.3	TRASPORTO A DISCARICA DI MATERIALI DI RISULTA DA LAVORAZIONI E GESTIONE RIFIUTI.....	17
5.4	INFORMAZIONI	17
5.5	INCIDENTI, DANNI, PREGIUDIZI	17
5.6	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	18
5.6.1	INGEGNERIZZAZIONE MATERIALI E ESECUZIONE	18
5.6.1.1	INGEGNERIZZAZIONE	18
5.6.1.2	MATERIALI.....	19
5.6.1.3	ESECUZIONE	19
5.7	BREVETTI – LICENZE – PROPRIETÀ RISERVATA	19
5.8	PRECAUZIONI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LUOGHI ABITATI, PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO	20
5.9	FORNITURE MATERIE PRIME E SEMILAVORATE.....	20
5.10	RISERVATEZZA	20
6	NATURA DEL CONTRATTO DI APPALTO	20
6.1	NATURA DELL'OFFERTA	20
6.2	CONSISTENZA DELL'IMPORTO A CORPO.....	21
6.3	AMMONTARE DELL'APPALTO.....	22
6.4	ANALISI DEI PREZZI UNITARI	23
6.5	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	23
6.6	NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	26
7	TERMINE DI ESECUZIONE – PENALITA'	26
7.1	TERMINI DI ESECUZIONE	26
7.1.1	PROGRAMMA GENERALE	26
7.1.1.1	CONSEGNA DEI LAVORI	27
7.1.2	AVVERSITÀ DELLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE.....	27
7.1.3	RITARDO NEI PAGAMENTI.....	27
7.1.4	SCIOPERO.....	28
7.1.5	PERIODI DI FERIE O FESTIVI	28
7.1.6	RICHIESTA DI INFORMAZIONI	28
7.1.7	SOSPENSIONE, RIPRESA E PROROGA DEI LAVORI	28
7.2	PENALE PER RITARDO NELL'ESECUZIONE	28
7.2.1	GENERALITÀ.....	29
7.3	PENALE PER MANCATO RICONOSCIMENTO CAR E RELATIVO ACCESSO AL REGIME DI SOSTEGNO.....	29

7.3.1	GENERALITÀ	29
7.4	PENALE PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DICHIARATE	29
7.4.1	GENERALITÀ	29
7.5	PENALE PER IMMISSIONI ED EMISSIONI IN AMBIENTE	29
7.5.1	IMMISSIONI GASSOSE	29
7.5.2	EMISSIONI ED IMMISSIONI ACUSTICHE	30
7.5.2.1	BOX INSONORIZZATO	30
7.5.2.2	SISTEMA DI SCARICO DELL'ARIA DI RAFFREDDAMENTO	30
7.5.2.3	SISTEMA DI ASPIRAZIONE DELL'ARIA DI RAFFREDDAMENTO	30
7.5.2.4	CAMINO DEL COGENERATORE	31
7.5.2.5	DRY COOLER LT (LOW TEMPERATURE)	31
7.5.2.6	DRY COOLER HT (HIGH TEMPERATURE)	31
7.6	GENERALITA' SULL'APPLICAZIONE DELLE PENALI	31
8	ESECUZIONE DEI LAVORI – QUALITÀ – CONTROLLO – COLLAUDO – GARANZIA	32
8.1	CONDIZIONI DI ESECUZIONE	32
8.1.1	COORDINAMENTO	32
8.1.2	ORDINI DI SERVIZIO	32
8.1.3	LAVORI URGENTI	32
8.1.4	DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE	33
8.2	QUALITÀ – PRESCRIZIONI TECNICHE	33
8.2.1	NORME DEI LAVORI	33
8.2.2	OPERE NON CONFORMI	33
8.2.3	ANOMALIE CONTRADDIZIONI	34
8.2.4	VERIFICHE – ISPEZIONI	34
8.2.5	CONTROLLI E PROVE	34
8.3	DOCUMENTI PRODOTTI DALL'APPALTATORE	35
8.4	COLLAUDO	36
8.4.1	CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'	36
8.4.2	COLLAUDO PROVVISORIO	37
8.4.2.1	SOPRALLUOGO PREVENTIVO AL COLLAUDO PROVVISORIO	37
8.4.3	CONDIZIONI PREVENTIVE AL COLLAUDO PROVVISORIO	38
8.4.3.1	MODALITÀ DI COLLAUDO PROVVISORIO	38
8.4.4	COLLAUDO FINALE	38
8.5	PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE	39
8.6	GARANZIA	39
8.6.1	GARANZIA PER DIFETTI DELL'OPERA	39
8.6.2	GARANZIA DELL'APPALTATORE	40
9	ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	41
9.1	SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO	41
9.2	REGOLAMENTO DI CANTIERE E DISCIPLINA	42
9.3	INSTALLAZIONI DI CANTIERE	43
9.3.1	ACCESSO AL CANTIERE E CIRCOLAZIONE INTERNA	43
9.3.2	INSTALLAZIONI COMUNI ED INDIVIDUALI DEGLI APPALTATORI	43
9.3.3	STRUMENTI PERMANENTEMENTE PRESENTI IN CANTIERE	43
9.3.4	TRACCIAMENTO DELLE OPERE	44
9.3.5	ALLACCIAMENTI	44
9.3.5.1	ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA	44
9.3.5.2	ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA	44
9.3.6	FOTO DEL CANTIERE	44
9.3.7	RUMORE	45
9.3.8	RITOCCHI DI DECORAZIONE	45
9.3.9	SORVEGLIANZA	45
9.4	RIUNIONI DI CANTIERE	45
9.5	CONTROLLO DELLE OPERE DESTINATE AD ESSERE NON PIÙ VISIBILI	45
9.5.1	DOCUMENTO DI CONSTATAZIONE	46
9.5.2	REDAZIONE DI TRASMISSIONE	46
9.6	SGOMBERO DELLE AREE MESSE A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE	46
9.7	SGOMBERO DEI MATERIALI – PULIZIA DEL CANTIERE	46
10	CONTABILITÀ E PAGAMENTI	47
10.1	INVARIABILITÀ DEL PREZZO	47
10.2	CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO	47

10.2.1	CONDIZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO.....	47
10.2.2	PREVENTIVI.....	48
10.2.3	CONTO FINALE.....	48
10.3	LAVORI IN ECONOMIA.....	48
11	ASSICURAZIONI.....	48
11.1	APPALTATORE.....	48
11.1.1	POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.....	48
11.1.2	POLIZZA DI GARANZIA PER LE OPERE.....	49
11.1.3	ENTI PREVIDENZIALI.....	49
12	SUBAPPALTO – CONSEGNA DI CONTRATTO – CESSIONE DEL CONTRATTO.....	49
12.1	SUBAPPALTO.....	50
12.1.1	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE.....	50
12.1.2	AUTORIZZAZIONE DEL COMMITTENTE.....	50
12.1.3	SANZIONI IN CASO DI MANCATA AUTORIZZAZIONE.....	51
12.1.4	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	51
12.2	CONSEGNA DEL CONTRATTO D'APPALTO.....	51
12.3	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	51
13	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	51
13.1	RISOLUZIONE.....	52
13.1.1	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, ACCORDO BONARIO.....	52
13.1.2	RICHIESTA DI RISOLUZIONE DA PARTE DELL'APPALTATORE.....	52
13.1.3	RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA DELL'APPALTATORE.....	52
13.1.3.1	CASI DI RISOLUZIONE CON PREVENTIVA COSTITUZIONE IN MORA.....	52
13.1.3.2	CASI DI RISOLUZIONE SENZA PREVENTIVA COSTITUZIONE IN MORA.....	53
13.1.3.3	EFFETTI DELLA RISOLUZIONE.....	53
14	AUMENTO, DIMINUZIONE E MODIFICA DELLE OPERE.....	55
14.1	VARIANTI IN CORSO D'OPERA.....	55
14.1.1	CASI DI VARIANTI.....	55
14.1.1.1	MODIFICHE.....	55
14.1.1.2	AUMENTO DEI LAVORI.....	55
14.1.1.3	DIMINUZIONE DEI LAVORI.....	55
14.1.2	MODALITÀ.....	55
14.1.2.1	DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN VARIANTE.....	55
14.1.2.2	MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI LAVORI IN VARIANTE.....	56
14.1.2.3	MODALITÀ DI FORMAZIONE DEI NUOVI PREZZI.....	56
14.2	VARIANTI IMPOSTE.....	56
14.3	VARIANTI NON APPROVATE.....	57
15	DISPOSIZIONI FINALI.....	57
15.1	MODIFICHE.....	57

1. DEFINIZIONI

- Stazione Appaltante: Astea Spa (denominato nel proseguo indifferentemente: Stazione Appaltante o Committente o Astea)
- Stazione Appaltatrice o Appaltatore (denominato nel proseguo indifferentemente: Fornitore o Stazione Appaltatrice o Appaltatore): persona giuridica alla quale il Committente aggiudica l'Appalto (dell'impianto cogenerativo "chiavi in mano" oggetto del presente capitolato) nonché i suoi legali successori e aventi causa.
- Subappaltatore: l'impresa che fornisce all'Appaltatore prestazioni, lavori e/o servizi necessari per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dell'Appaltatore.
- Subfornitore: l'impresa che fornisce all'Appaltatore qualsiasi bene necessario per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dell'Appaltatore.
- "Chiavi in mano": acquisizione del prodotto e servizio completo di tutto quello che serve per poter essere fruito pienamente senza necessità di ulteriori spese o interventi.
- Contratto d'Appalto: L'atto contenente l'accordo fra le Parti per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'Appalto.
- Ordine d'acquisto: comunicazione della stazione appaltante all'appaltatore contenente le condizioni di fornitura.
- Fornitura: Il complesso dei beni, materiali, opere, documentazione (quali disegni, documenti, informazioni di ogni genere, ecc), imballaggi, trasporti, montaggi meccanici ed elettrostrumentali, prove e collaudi, parti di ricambio, servizi e prestazioni, oggetto del Contratto di Appalto.
- Sistema/Centrale di Cogenerazione: insieme degli elementi funzionalmente associati atti a realizzare e a controllare un processo di cogenerazione.
- Rendimento Globale: definito come il rapporto tra l'energia prodotta dall'unità di cogenerazione (somma dell'energia elettrica, misurata ai morsetti dell'alternatore, e dell'energia termica utile, misurata in centrale e ceduta all'utenza teleriscaldamento) in un dato periodo di riferimento, divisa per l'energia di alimentazione, introdotta con il combustibile gas naturale, consumata dall'unità di cogenerazione nello stesso periodo di riferimento.
- Unità di cogenerazione o sezione di cogenerazione: parte di un impianto di cogenerazione la quale, in condizioni ordinarie di esercizio, funziona indipendentemente da ogni altra parte dell'impianto di cogenerazione stesso.
- Sistema software di gestione, telecontrollo e monitoraggio: sistema comprendente il software e la piattaforma hardware per la gestione telecontrollo e monitoraggio delle prestazioni dell'impianto cogenerativo.
- Funzionamento del sistema software in isola: funzionamento del sistema software senza integrazione con i sistemi informatici aziendali.
- Fase di post avvio del sistema: è la fase corrispondente ai sei mesi successivi al collaudo finale del sistema, concluso positivamente.
- Orario lavorativo: dalle ore 8.00 alle ore 17.00 (ora italiana) dei giorni feriali escluso il sabato. Ove non diversamente indicato nel presente Capitolato d'appalto per giorni s'intendono giorni solari.
- Responsabile unico del procedimento: il Tecnico nominato dal Committente sotto la cui responsabilità e vigilanza sono eseguite le fasi di progettazione, affidamento e esecuzione dell'opera appaltata.
- Direttore lavori: il Tecnico, nominato dal Committente, che ha la specifica responsabilità di verifica dell'esecuzione dei lavori in corso d'opera al fine dell'applicazione da parte dell'appaltatore delle clausole contrattuali e della regola d'arte, della supervisione della fornitura e del coordinamento dell'ufficio di Direzione Lavori.
- Collaudatore: il Tecnico, nominato dal Committente, che esegue i collaudi previsti.
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: il Tecnico, nominato dal Committente, che redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) durante la progettazione dell'opera secondo i dettami del D.Lgs. 81/2008
- Coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dell'opera: il Tecnico, nominato dal Committente, o dal Responsabile dei lavori per l'esecuzione dei compiti riguardanti la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008
- Parti: Il Committente e l'Appaltatore
- Garanzia fideiussoria: deve essere costituita dall'Appaltatore prima della stipula del contratto d'Appalto a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nel periodo di garanzia
- Data massima di ultimazione lavori: sette mesi dalla data di consegna dei lavori.
- Primo parallelo di rete: primo avviamento dell'impianto (collegamento in parallelo con la rete del Distributore locale)
- Esercizio sperimentale: esercizio durante il quale l'Appaltatore ha la facoltà di eseguire (a sua discrezione e responsabilità) prove funzionali complete, in condizioni di carico e a vuoto.
- Esercizio provvisorio: periodo intercorrente tra primo parallelo di rete e collaudo finale dell'opera

- Presenza in consegna delle opere: data di collaudo finale eseguito con esito favorevole
- Messa a Regime: Massimo 90 giorni dalla data di primo parallelo dell'impianto (che avviene previa comunicazione alla Provincia e al Comune ove installato l'impianto).

2 CARATTERISTICHE DELL'OPERA

2.1 OPERA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto – Oneri e Condizioni definisce le disposizioni che regolano i **LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI COGENERAZIONE sito** in via Vici 18, Osimo (AN) per conto di ASTEA SPA.

COMMITTENTE DELL'OPERA: ASTEA SPA, di seguito denominato «**COMMITTENTE**», sotto la responsabilità e la direzione tecnica e progettazione dei professionisti di seguito elencati (il collaudatore verrà nominato dal Committente se si avvarrà di tale facoltà di nomina, ai sensi dell'art. 141 del codice dei contratti – D.lvo 163/2006; nel caso in cui non venga nominato il collaudatore, il collaudo verrà effettuato dal Committente, attraverso il Direttore dei Lavori, in dipendenza dell'importo dei lavori a base d'asta inferiore a € 1.000.000,00):

- **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:** ING. SIMONE BAGLIONI
- **DIREZIONE DEI LAVORI:** ING. DANILO SALVI
- **COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:** ING. DIEGO CARDONI
- **COORDINATORE DELLA SICUREZZA DURANTE ESECUZIONE OPERA:** ING. DIEGO CARDONI

Tutte le Imprese che parteciperanno alla realizzazione delle opere sono sottoposte a tutte le clausole e prescrizioni riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nei documenti in esso menzionati.

2.2 CARATTERISTICHE

2.2.1 GENERALITA'

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e la fornitura delle provviste necessarie per la realizzazione di lavori di rinnovo della centrale di cogenerazione esistente in via Vici 18 Osimo (AN) da ottenere mediante la fornitura "chiavi in mano" di un cogeneratore dotato di motore alternativo a combustione interna di potenza nominale massima introdotta con il gas naturale (Potere calorifico inferiore del gas naturale pari a 8.250 kcal/Sm³ come da deliberazione AEEG del 27 ottobre 2011, EEN 9/11) inferiore a 3.000 (tremila) kW; potenza elettrica minima erogata ai morsetti del generatore non inferiore a 1.100 (millecento) kW, rendimento globale dell'unità di cogenerazione non inferiore al 75% (settantacinquepercento). L'appalto ha altresì per oggetto la ingegnerizzazione del cogeneratore, sulla base del progetto redatto dal Committente. Tale cogeneratore dovrà essere posto in parallelo all'impianto esistente nell'alimentazione della rete di teleriscaldamento anch'essa esistente. L'unità cogenerativa di nuova installazione dovrà inoltre cedere l'energia elettrica prodotta alla rete nazionale e dovrà operare in regime di Cogenerazione ad Alto Rendimento (nel seguito CAR). L'unità cogenerativa sarà completa di tutte le opere e forniture accessorie per dare l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. Il Fornitore dovrà altresì effettuare la gestione delle pratiche con gli enti competenti (indicati nel documento: "Elenco delle procedure autorizzative" alla voce: a cura dell'Appaltatore). L'impianto deve essere realizzato all'interno della centrale di proprietà di Astea Spa sita in via A. Vici 18, a Osimo (AN), in conformità alle disposizioni di Legge, ai Permessi, e secondo la buona tecnica professionale e a regola d'arte, in accordo alle prescrizioni di tale Capitolato Tecnico e in conformità alla normativa nazionale (D.M. 37/2008) e a quanto previsto nelle norme UNI (Ente Nazionale di Unificazione) e nelle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), nelle diverse normative, circolari e prescrizioni riferite alla realizzazione di impianti di cogenerazione connessi alla rete.

Il cogeneratore oggetto del presente capitolato sarà collegato alla rete del distributore locale: Astea Spa.

L'impianto e le relative apparecchiature una volta forniti e installati, dovranno essere consegnati ultimati e funzionanti.

L'appalto ha altresì per oggetto l'assistenza e manutenzione "full service" del cogeneratore per i primi due anni di funzionamento (decorrenza dei due anni dalla data di messa a regime come definita al capitolo 1 Definizioni del presente Capitolato)

L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Codice dei contratti (D. lgs.163/2006 e s.m.i.) e nel vigente regolamento di attuazione (d.P.R. 207/10 e s.m.i.).

Prima della formulazione dell'offerta in gara le ditte invitate dovranno eseguire un sopralluogo fissando un appuntamento con il Referente Tecnico, Sig. Roberto Biondini, contattabile al seguente numero: 071.7230144; cell. 335.7317308; e_mail roberto.biondini@gruppoastea.it. Trattandosi di interventi da eseguire su strutture esistenti il sopralluogo ha la finalità di porre l'appaltatore nelle condizioni di valutare con attenzione, e ai fini della formulazione dell'offerta, lo stato "ante operam" dei luoghi, la effettiva consistenza quali-quantitativa delle componenti strutturali ed impiantistiche presenti. Il sopralluogo può essere eseguito solo da dipendente tecnico delegato dal Rappresentante Legale dell'Impresa, fino a sette giorni prima della data di scadenza per la presentazione dell'offerta. Il Tecnico Astea rilascerà l'attestazione di sopralluogo da allegare all'offerta a pena di esclusione.

2.2.2 OGGETTO DELL'APPALTO

Le opere previste a titolo esemplificativo, ma non necessariamente esaustivo, sono di seguito riportate:

- Lavori di costruzione impianto di cogenerazione compreso di sistema software di controllo e supervisione integrato con l'impianto di cogenerazione e la rete di teleriscaldamento attualmente esistente;
- Eventuali scavi e/o calate;
- La realizzazione degli impianti di protezione e sicurezza;
- Il sistemi di protezione contro le sovratensioni e le correnti atmosferiche (scaricatori di tensione);
- Fornitura e posa in opera di cavi elettrici e di tutti i collegamenti elettrici;
- Fornitura e installazione di impianto elettrico;
- Fornitura e posa in opera di ogni altro apparato hardware e software di gestione, telecontrollo e monitoraggio delle prestazioni (con la sola eccezione di quelle espressamente escluse), nonché dei servizi di supporto necessari, anche se non espressamente indicato nei punti precedenti atto a garantire il funzionamento dell'impianto;
- Addestramento: l'Appaltatore dovrà erogare tutto l'addestramento e fornire tutta la documentazione necessaria alla conduzione dell'impianto e sul funzionamento del software di gestione, telecontrollo e monitoraggio delle prestazioni;
- Ripristino delle aree attraversate;
- Costituisce parte integrante della fornitura anche la manualistica e tutta la documentazione tecnica (in italiano) specifica delle apparecchiature e del software di gestione, telecontrollo e monitoraggio delle prestazioni, comprese le specifiche di interfaccia, per la comprensione del funzionamento senza ambiguità.
- Costituisce parte integrante della fornitura anche la redazione e gestione di tutte le pratiche con gli enti competenti sopra citati.

La documentazione dovrà inoltre contenere copia delle certificazioni delle apparecchiature, attestanti la conformità alle normative vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a fornire al Committente gli apparati che compongono l'impianto conformi ai dispositivi di legge relativi e alle specifiche tecniche qui riportate e a svolgere ogni altra attività ed opera per l'ottimale funzionamento dello stesso e la sua connessione alla rete.

La fornitura "chiavi in mano" comprende, oltre già quanto espressamente indicato nel presente articolo:

- Il trasporto in cantiere delle attrezzature di cantiere e di tutti i materiali e la loro consegna;
- La costruzione del cantiere sul sito;

- Il montaggio, l'installazione, il collaudo, il cablaggio, il collegamento e la messa in servizio di tutti i componenti dell'impianto, ed ogni altra attività necessaria per il funzionamento ottimale dello stesso, incluso il collegamento in MT;
- L'assistenza al Committente in tutte le procedure di accettazione e rilascio dei collaudi richiesti dalle autorità competenti.

La fornitura "chiavi in mano" comprende altresì i collaudi dell'impianto, delle componenti hardware e software di gestione, telecontrollo e monitoraggio delle prestazioni. Le operazioni di collaudo sono comprensive:

- Della messa in servizio dell'impianto, comprensivo di tutti i Componenti e le apparecchiature necessarie per il funzionamento corretto, sicuro, affidabile e continuo dello stesso, in conformità con i termini e le condizioni relative alle caratteristiche dell'impianto e Certificato di Accettazione definitiva;
- Dell'assistenza in tutte le procedure di accettazione e di collaudi richiesti dal Committente;
- Della messa a regime dell'impianto;
- Della predisposizione e consegna della documentazione necessaria a garantire il funzionamento dell'impianto.

Nel corso dell'esecuzione del contratto il Committente ha facoltà di svolgere tutte le prove e verifiche che riterrà necessarie per controllare che la prestazione dell'appaltatore venga correttamente eseguita. Ogni tipo di collaudo è svolto presso la sede del Committente, presso l'impianto e/o presso il fornitore. Delle operazioni viene redatto apposito verbale.

Si intende comunque che qualora l'Appaltatore dovesse consegnare dei beni non conformi a quelli oggetto del contratto, il Committente potrà rifiutarne la consegna e sarà obbligo dell'appaltatore provvedere a propria cura e spese al ritiro e alla sostituzione degli stessi nel più breve tempo possibile, fatto salvo in ogni caso l'applicazione delle penali ed il diritto a richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, incamerare la fidejussione e, nel caso, agire per il risarcimento del maggior danno. Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente ritirati, il Committente non risponderà di un'eventuale loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

2.2.3 DESIGNAZIONE DEL LOTTO DI LAVORAZIONE

Il presente capitolato fa riferimento al seguente lotto d'intervento così di seguito definito:

Lotto di appalto n. 1: LAVORI DI COSTRUZIONE DI IMPIANTO DI COGENERAZIONE A OSIMO

2.2.4 AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Tutte le opere relative al lotto di intervento saranno affidate a seguito di Appalto tra le Imprese che presenteranno offerta in gara.

Il Committente si riserva il diritto di:

- Chiedere qualsiasi chiarimento e/o precisazione in merito alle offerte di ciascun concorrente.

La partecipazione alle gare da parte delle Imprese costituirà semplice offerta e pertanto non potrà dare diritto ad alcuna indennità e/o compensi. Le Imprese non avranno mai diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla gara, e la loro offerta non è vincolante per ASTEA fino alla stipula del contratto.

2.2.5 PROCEDURE DI APPALTO

L'appalto si intende assegnato interamente a corpo.

Durante l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, potrebbero essere presenti in cantiere altri Appaltatori cui saranno affidati lavori diversi, che potrebbero interferire con quelli del presente appalto; pertanto, in tal caso,

le lavorazioni dovranno essere eseguite contemporaneamente a quelle di altri Appaltatori, con i quali l'Appaltatore si impegna fin da adesso a collaborare, sotto il coordinamento della D.L., al fine della piena riuscita dei rispettivi lavori e del lavoro complessivo.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di stabilire buoni rapporti di convivenza e di collaborazione con gli altri Appaltatori al fine di evitare reciproci disturbi o interferenze negative nelle rispettive attività operative.

L'appalto è soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella legislazione e nella normativa vigente all'atto dell'affidamento, ivi comprese quelle che nel corso di esso dovessero essere emanate.

Ogni concorrente dovrà formulare l'offerta nel rispetto del progetto base posto a base di gara.

2.2.6 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

Il contratto d'appalto sarà firmato dal Committente e dall'Appaltatore, dopo che la D.L. avrà predisposto la documentazione d'appalto sulla scorta degli elaborati relativi alla documentazione di gara predisposta dal Committente.

L'Appaltatore s'impegna a sottoscrivere il contratto ed i documenti costituenti il dossier d'appalto, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta comunicata dal Committente. In caso contrario, ogni reciproco impegno sarà inteso risolto di diritto e di fatto con semplice comunicazione del Committente all'Appaltatore senza che quest'ultimo possa pretendere alcuna indennità di sorta.

La documentazione che costituisce il contratto di cui al capitolo 4 seguente sarà vincolante per l'Appaltatore, il quale si impegna a rispettarne ogni disposizione.

2.2.7 DOCUMENTI CHE L'APPALTATORE DOVRÀ CONSEGNARE DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore dovrà sottoporre all'approvazione della D.L. entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, i seguenti documenti:

- Elenco nominativo del personale dirigente e dei rappresentanti in cantiere, aventi potere di assumere qualsiasi decisione;
- Il programma dettagliato d'esecuzione dei lavori affidati che avrà carattere contrattuale;
- Il programma dettagliato degli interventi e degli approvvigionamenti che intende effettuare nel cantiere;
- Il piano di organizzazione del cantiere e le date di installazione ed avviamento di macchinari ed attrezzature;
- Tutti i documenti, predisposti a proprio ed esclusivo onere, per una eventuale pratica di deposito al Genio Civile (Legge 5/11/1971 n. 1086), nominando il progettista delle strutture di propria competenza ed assumendone anche il relativo costo.

Inoltre l'Appaltatore dovrà:

- Sottoporre all'approvazione della D.L. il piano operativo di sicurezza, elaborato in conformità alle indicazioni riportate sul piano generale di sicurezza prima dell'inizio di ogni attività di cantiere;
- Consegnare alla D.L. il progetto di aperture, collegamenti, passaggi e fori necessari per l'esecuzione dei lavori assegnati, al fine di consentire alla D.L., ogni disposizione utile per assicurare la loro esecuzione e realizzazione in condizioni di sicurezza, almeno 15 giorni prima dell'esecuzione dei lavori;
- Predisporre, nel rispetto del cronoprogramma, gli elaborati esecutivi e costruttivi di cantiere e tutte le indicazioni utili al loro chiarimento (note di calcolo, specifiche tecniche, ecc.) relativi al proprio lotto di intervento; le note di calcolo dovranno essere elaborate in conformità alle normative vigenti.

Qualora gli adempimenti di cui sopra non vengano segnalati in tempo utile, l'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno conseguente, diretto o indiretto.

Ai fini dell'ottenimento di tutti i permessi e autorizzazioni richiesti agli Enti competenti l'Appaltatore dovrà sottoporre all'approvazione della D.L. la documentazione necessaria in 3 (tre) copie.

L'Appaltatore dovrà inoltre sottoporre all'approvazione della D.L., predisposti nei termini prescritti, almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori, 3 (tre) copie di tutta la ulteriore documentazione necessaria per l'esecuzione delle opere assegnate.

Tale termine potrà essere modificato dalla D.L.

La D.L. provvederà alla verifica della documentazione presentata dall'Appaltatore e comunicherà all'Appaltatore le proprie determinazioni, riportando le eventuali osservazioni, almeno una settimana prima dell'inizio dei relativi lavori.

L'accettazione da parte della D.L. della documentazione o delle variazioni non sostanziali non modifica, in alcuna misura, la totale responsabilità dell'Appaltatore, salvo il caso in cui questi presenti osservazioni scritte e circostanziate prima dell'inizio dei lavori.

Ogni integrazione o variazione non sostanziale rispetto al progetto base, od al progetto approvato, dovrà essere sottoposta ad approvazione da parte della D.L.

L'Appaltatore sarà ritenuto totalmente responsabile del ritardo nella predisposizione delle integrazioni e modifiche richieste, conseguenti al ritardo della consegna dei documenti di cui sopra citati.

3 PARTI CONTRAENTI PARTECIPANTI ALL'OPERA

Le parti contraenti e gli altri partecipanti all'opera sono:

3.1 IL COMMITTENTE

L'espressione "Committente" indica ASTEA SPA per il quale viene realizzata l'opera.

Adempimenti del Committente:

- Ottenimento delle autorizzazioni amministrative di costruzione (Concessione Edilizia ed eventuali varianti);
- Sottoscrizione del contratto d'appalto con l'Impresa;
- il pagamento dei corrispettivi all'Appaltatore in conformità alle condizioni contrattuali d'appalto e verificate dalla D.L. (Direzione Lavori) ed il pagamento dell'I.V.A. sui corrispettivi d'appalto ai sensi di legge;
- Le competenze professionali del Responsabile unico del procedimento, della D.L., del coordinatore della sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e del collaudatore;

Il Committente sarà rappresentato, nei rapporti con l'Appaltatore, dal proprio Legale Rappresentante o Procuratore.

3.2 DIREZIONE DEI LAVORI

Adempimenti della D.L.:

- Predisposizione di documenti ed elaborati tecnici che l'Appaltatore riconosce completo e sufficiente a definire le prestazioni che gli competono;
- Far osservare tutti gli impegni contrattuali dell'Appaltatore al fine di garantire la perfetta esecuzione delle opere;
- Vigilare sulla corretta esecuzione del progetto e delle opere a regola d'arte ed in ogni caso in conformità di quanto previsto dai documenti contrattuali, dalle leggi e regolamenti vigenti;
- Emettere disposizioni operative ed ordini di servizio;
- Assistere e/o effettuare per conto del Committente le operazioni di collaudo finale delle opere eseguite;
- Svolgere le attività di coordinamento generale, direzione e supervisione dei lavori;
- Controllo dei programmi;

- Elaborazione e verifica periodica del programma generale dei lavori nel quale saranno definite, in particolare, date e modalità di intervento di ogni fase relativa a ciascuna categoria di opere (strutture, finiture, impianti generali e speciali, ecc.);
- Supporto dell'organizzazione operativa;
- Convocazione di riunioni per la verifica e l'aggiornamento dello stato dell'eseguito e dei disegni esecutivi e costruttivi delle opere e la verifica del programma;
- Contabilizzazione dei lavori e predisposizione dei S.A.L. e dei certificati di pagamento.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo, tutti gli ordini e le disposizioni impartiti dal Committente e/o dalla D.L. secondo le proprie specifiche responsabilità.

I nominativi dei componenti lo staff della D.L. saranno comunicati per iscritto all'Appaltatore.

L'esecuzione dei lavori dovrà uniformarsi strettamente ed esclusivamente alle istruzioni ed alle prescrizioni della D.L.

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto, e le eventuali variazioni rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo le disposizioni date di volta in volta dalla D.L.

La sorveglianza della D.L. non esonera l'Appaltatore dalla piena responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dal progetto o dalla buona regola dell'arte, nonché circa l'ottima qualità dei materiali impiegati, e ciò anche se eventuali deficienze ed imperfezioni passassero inosservate al momento dell'esecuzione.

Qualora risulti che le forniture o le opere compiute non siano conformi alle prescrizioni di progetto, o non siano state eseguite a termini di contratto o secondo le regole dell'arte o secondo le disposizioni impartite dalla D.L., questa potrà ordinare all'Appaltatore tutti i provvedimenti, atti e necessari per eliminare le irregolarità, o per ridurle, o per realizzare le opere secondo quanto previsto, ovvero ordinarne la demolizione ed il rifacimento secondo le modalità di progetto, salvo e riservato il riconoscimento al Committente degli eventuali danni e salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le sue osservazioni e riserve in base a quanto prescritto dal presente capitolato.

La D.L. avrà la più ampia facoltà di indagine, verifica e controllo sui lavori e sulle modalità esecutive degli stessi.

La D.L. potrà eseguire rilievi a vista, saggi, prove strumentali, prove di carico, prove di laboratorio, prove di funzionamento, ecc secondo quanto da essa ritenuto necessario per la puntuale verifica della corretta esecuzione dei lavori. Le spese inerenti dette verifiche saranno a carico dell'Appaltatore ogni volta si riscontrino difformità rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali, negli altri casi le spese saranno a carico della Committente.

La D.L. potrà impartire le necessarie disposizioni all'Appaltatore per iscritto, mediante ordini di servizio che l'Appaltatore avrà l'obbligo di firmare per ricevuta.

Quanto contenuto negli ordini di servizio o impartito verbalmente dalla D.L. dovrà essere eseguito con la massima cura e tempestività nel rispetto delle norme di contratto e del presente capitolato; l'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della D.L., sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali ritenuti da questa non idonei, sempre fatta salva la sua facoltà di iscrivere le proprie osservazioni e riserve con le modalità previste dal presente capitolato.

La D.L. avrà il compito di redigere la contabilità delle opere sulla scorta dell'avanzamento percentuale delle singole lavorazioni. La percentuale di avanzamento delle lavorazioni sarà stabilita esclusivamente a discrezione della D.L.

La D.L. avrà l'insindacabile facoltà di apportare lievi adeguamenti al programma dei lavori tutte le volte che ciò sia reso necessario da mutate esigenze di cantiere o dal manifestarsi della necessità di modificare la sequenza delle lavorazioni, senza che ciò possa costituire motivo per l'Appaltatore, il quale avrà comunque l'obbligo contrattuale di sottomettersi immediatamente al nuovo programma, per richiedere indennizzi o compensi di qualsiasi sorta, fatto salvo il proprio diritto di formulare le proprie riserve secondo le modalità previste nel presente capitolato Speciale di appalto.

3.3 L'APPALTATORE

3.3.1 ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, quale aggiudicatario dell'Opera oggetto del presente appalto, dovrà impegnarsi nei lavori di costruzione dell'impianto di cogenerazione, con le modalità definite nel presente Capitolato Speciale di Appalto e negli altri documenti di gara.

3.3.2 REQUISITI

L'Appaltatore, sotto propria responsabilità ed indipendentemente da qualsiasi eccezione, si impegna a disporre di idonee attrezzature, mezzi e assistenze e di tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari e sufficienti per l'esecuzione delle opere assegnategli.

L'Appaltatore sarà personalmente e direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal fatto di non essere in possesso dei requisiti di cui sopra.

3.3.3 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Dall'inizio dei lavori e fino al collaudo finale, l'Appaltatore dovrà mantenere sempre presente in cantiere, uno o più capi cantiere di provata esperienza, responsabile/i del corretto andamento delle lavorazioni.

L'Appaltatore metterà a disposizione anche un Responsabile Tecnico che sarà presente in cantiere almeno una volta alla settimana o più volte alla settimana, a seconda delle necessità stabilite dalla D.L. o dal Committente. Il Responsabile Tecnico avrà il compito di rappresentare la propria Impresa nei confronti del Committente e della D.L.. Egli avrà pieni poteri operativi, tecnici ed amministrativi necessari per la conduzione del cantiere.

Il Committente o la D.L. si riservano di esigere dall'Appaltatore la sostituzione del capo cantiere, senza bisogno di dover fornire alcun motivo e senza che perciò sia dovuta alcuna indennità all'Appaltatore od al capo cantiere stesso. La sostituzione dovrà avvenire entro dieci giorni solari dalla richiesta inoltrata dal Committente o dalla D.L.

L'Appaltatore non potrà sostituire il capo cantiere senza l'autorizzazione scritta del Committente o della D.L.

3.3.4 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale per tutte le comunicazioni, notifiche, anche di atti giudiziari, ecc.

3.4 COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Le parti contraenti e la D.L. sono tenute a comunicare per iscritto. A qualsiasi comunicazione verbale dovrà far seguito formale conferma scritta da trascrivere unicamente nel verbale di cantiere.

Tutte le notifiche, costituzioni in mora, e comunicazioni di preavviso prescritte nei documenti contrattuali, dovranno essere inoltrate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (A.R.)

4 DOCUMENTI

I documenti contrattuali, aventi carattere obbligatorio per le parti, sono elencati con ordine di priorità al paragrafo seguente.

4.1 DOCUMENTI DI CONTRATTO

La documentazione di contratto comprende l'insieme dei documenti di seguito elencati:

- Il presente Capitolato Speciale d'Appalto e tutti i documenti integrativi ivi indicati, comprese le tabelle allegato allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- Le specifiche tecniche relative all'intervento in oggetto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere;
- Elenco Procedure Autorizzative;
- Norme Tecniche e Disposizioni legislative– regolamentari;
- Cronoprogramma a base di gara, che sarà sostituito con quello di dettaglio presentato dall'Appaltatore;
- Computo metrico estimativo
- Disegni, particolari e relazioni relativi alle opere da realizzare;
- Relazione generale;
- Piano della sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- L'Analisi dei Prezzi Unitari assoggettati al ribasso offerto dall'Impresa;
- Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del Decreto sulla Sicurezza;
- Il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131 del Codice dei Contratti;
- Il cronoprogramma di cui all'art. 40 del Regolamento di Esecuzione;
- Il piano di manutenzione dell'opera e sue parti.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- Il Codice dei Contratti;
- Il Regolamento di Esecuzione;
- Il Decreto sulla Sicurezza;

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il Computo Metrico Estimativo;
- Le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Qualora si riscontrassero difformità fra i contenuti degli elaborati sopra menzionati vale sempre l'interpretazione più favorevole al Committente, secondo la sua insindacabile interpretazione.

4.2 DOCUMENTI GENERICI

Sono costituiti da:

- Le norme relative alle disposizioni in materia di edilizia in generale;
- Le relazioni della D.L., del Collaudatore, e di professionisti o delle società di consulenza tecnica eventualmente incaricate dal Committente;
- Le eventuali relazioni, indagini e prove preventive;

- D.M. 16 gennaio 1996 (Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi") e successivi decreti e normative;
- Norme sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro;
- Norme UNI;
- Normativa di riferimento per cui si rimanda ai documenti tecnici.

4.3 ORDINE DI PRIORITA'

Nel caso di divergenza, di indicazioni discordanti o di incerta interpretazione fra due o più documenti di contratto, il contenuto di ciascun documento ha valore prevalente su quello dei successivi secondo l'ordine in cui i documenti sono elencati nel seguito:

1. Disposizioni aventi forza di legge, cui comunque le parti contraenti sono e devono restare soggetti,
2. Contratto di appalto,
3. Elaborati grafici di progetto;
4. Capitolato speciale di appalto;
5. Cronoprogramma;
6. Norme tecniche di esecuzione dei lavori;
7. Analisi prezzi unitari;
8. Relazioni tecniche.

Le eventuali deroghe contenute in qualsiasi documento hanno valore solo se enunciate espressamente con preciso riferimento alla prescrizione derogata.

Le parti contraenti riconoscono che il Capitolato Speciale d'Appalto, le specifiche tecniche ed i disegni di progetto formano un unico documento.

Tutte le indicazioni contenute nei documenti scritti e che non figurano nei disegni, e viceversa, dovranno intendersi come se fossero riportate sia sui disegni che sui documenti scritti.

L'Appaltatore dopo aver preso conoscenza di tutta la documentazione contrattuale e dopo aver preso visione dei luoghi riconosce che le indicazioni fornite dalla stessa sono sufficienti alla definizione di tutte le opere ai fini della loro completa esecuzione.

Qualora riscontrasse discordanza tra le indicazioni contenute in uno stesso documento, l'Appaltatore dovrà segnalarle immediatamente alla D.L., la quale fornirà le indicazioni in merito, secondo l'interpretazione più favorevole al Committente, secondo il suo insindacabile giudizio.

4.4 DICHIARAZIONI DELL'APPALTATORE

Nella determinazione del prezzo a corpo offerto, l'Appaltatore riconosce e dichiara esplicitamente e senza riserva alcuna di aver tenuto conto di tutti gli oneri determinati dagli allegati contrattuali e di essere perfettamente a conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da eseguire, delle condizioni operative in cui il lavoro dovrà essere svolto. Con particolare riferimento all'eventualità che durante l'esecuzione dei lavori potrebbero essere presenti altri Appaltatori e che pertanto le lavorazioni dovranno essere eseguite contemporaneamente a quelle di altri Appaltatori, con i quali l'Appaltatore si impegna fin da adesso a collaborare, sotto il coordinamento della D.L., al fine della piena riuscita dei rispettivi lavori e del lavoro complessivo. L'Appaltatore dichiara di aver effettuato i necessari sopralluoghi ed accertamenti nella località nella quale i lavori dovranno essere eseguiti e di aver apprezzato le relative caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, vie di comunicazione ed accesso al cantiere, la eventuale necessità di usare mezzi di trasporto commisurati alle esigenze del cantiere, l'ubicazione di cave di prestito e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possano influire sullo svolgimento dei lavori.

Con la firma del contratto, l'Appaltatore riconosce e dichiara esplicitamente e senza riserva alcuna che nella determinazione del prezzo di appalto e dei singoli prezzi unitari, egli ha tenuto conto di quanto potrà occorrergli per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso il di lui beneficio.

L'importo dei lavori come pattuito in contratto ed i relativi prezzi unitari devono intendersi, in ogni caso, comprensivi delle seguenti prestazioni:

- Per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, etc. ed ogni prestazione occorrente per darli posti in opera e funzionanti in qualsiasi punto del lavoro;
- Per gli operai: le mercedi ed i contributi secondo i contratti nazionali di lavoro e le vigenti normative in tema di previdenza e di prevenzione degli infortuni, ed ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, etc. nonché la spesa per l'illuminazione del cantiere, in caso di lavoro notturno;
- Per i noli: ogni spesa per dare macchinari, operatori e mezzi di lavoro a piè d'opera, pronti per l'uso ivi compresi ponteggi, opere provvisoriale.

L'Appaltatore dichiara inoltre senza riserva alcuna di avere attentamente esaminato gli elaborati di contratto e di considerarli pienamente esecutivi per la realizzazione delle opere in contratto e pienamente esaustivi per la esatta formulazione del corrispettivo di appalto e che pertanto non esistono motivi ostativi all'immediato inizio dell'esecuzione dei lavori.

Ancorché dagli elaborati di contratto risultassero in fase esecutiva carenze progettuali desumibili dall'Appaltatore con la normale perizia e diligenza propria di un Appaltatore, ciò non potrà essere valido motivo per l'Appaltatore stesso per ottenere indennizzi di sorta.

5 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Oltre agli obblighi specifici previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e/o negli altri documenti contrattuali, l'Appaltatore s'impegna per quanto segue.

5.1 OSSERVANZA DELLE REGOLE D'ARTE, LEGGI, REGOLAMENTI E NORMATIVE

L'Appaltatore dovrà eseguire a perfetta regola d'arte tutti i lavori necessari alla realizzazione dell'Opera, anche se non espressamente specificati nei documenti contrattuali, o indicati dalla D.L., ottemperando a tutte le normative di legge, decreti e regolamenti nazionali e locali vigenti e/o in vigore dopo l'inizio dei lavori.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di esecuzione dei lavori, di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, le norme fiscali e qualsiasi altra norma possa comunque interessare l'appalto e la sua esecuzione, assumendo quindi le conseguenti responsabilità civili e penali previste dalla legge.

5.2 SORVEGLIANZA E SALVAGUARDIA DEL CANTIERE

L'Appaltatore, in qualità di sorvegliante del cantiere e dei lavori, ne assumerà tutti i rischi nei confronti del Committente fino alla data del collaudo finale delle opere.

Per tutta la durata dei lavori l'Appaltatore avrà l'obbligo di salvaguardare, a proprie spese e fino al collaudo finale o presa di possesso da parte del Committente, i materiali e le opere da furti, degrado e danni di qualsiasi natura.

In nessun caso, anche se conseguente a cause di forza maggiore, sarà corrisposta alcuna indennità all'Appaltatore a seguito di furti, perdite, avarie e danni provocati a persone, opere, installazioni e materiali. I danni resteranno sempre e comunque a totale carico dell'Appaltatore.

Sono a carico dell'Appaltatore i danni indiretti causati dalla propria imperizia o derivanti da interruzione o ritardi dei lavori, spese di immobilizzazione dei mezzi e dei materiali, mancato guadagno, spese varie, spese generali, ecc.

L'Appaltatore dovrà consegnare gli elementi a proprio carico perfettamente finiti e funzionanti e coordinati per l'esecuzione dell'appalto.

5.3 TRASPORTO A DISCARICA DI MATERIALI DI RISULTA DA LAVORAZIONI E GESTIONE RIFIUTI

L'Appaltatore deve provvedere a sua totale cura e spese al carico, all'allontanamento dal cantiere ed al trasporto a discarica di ogni materiale di risulta, di qualsiasi materiale e dimensione, imballaggio o quant'altro proveniente dalle forniture e/o dalle lavorazioni in appalto di propria competenza, secondo il rigoroso rispetto della normativa vigente in tema di smaltimento dei rifiuti, nonché ad ogni onere conseguente alla gestione degli stessi.

L'Appaltatore deve provvedere a sua totale cura e spese alla continua pulizia dei luoghi di lavoro, all'immediato allontanamento da essi dei rifiuti con accumulo degli stessi ove indicato dalla D.L. o in appositi cassoni scarrabili o siti attrezzati, e deve infine procedere al rapido allontanamento dal cantiere dei rifiuti medesimi.

In caso di mancato o ritardato adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui sopra, il Committente si riserva la facoltà, anche senza preventiva messa in mora, di provvedere direttamente, rivalendosi in danno all'Appaltatore medesimo.

Resta comunque stabilito che ogni onere ed incombenza conseguente a quanto sopra è da intendersi compreso e pienamente remunerato nel corrispettivo di appalto.

5.4 INFORMAZIONI

In qualsiasi momento, anche precedente alla firma del contratto, il Committente si riserva di richiedere all'Appaltatore la propria situazione relativa a:

- Sistema sanitario nazionale;
- Operai e fornitori;
- Regime di amministrazione fiscale;
- Compagnie di assicurazione presso le quali vengono sottoscritte le polizze assicurative previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- Camera di Commercio e Registro Società;
- Istituti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile, ecc.).

5.5 INCIDENTI, DANNI, PREGIUDIZI

L'Appaltatore è l'unico responsabile delle proprie installazioni, magazzini, spogliatoi, attrezzature, materiali in opera o stoccati all'interno del cantiere. Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le riparazioni o sostituzioni qualunque sia la causa che le abbia determinate. L'Appaltatore sarà l'unico responsabile dei lavori e delle forniture. Il collaudo finale dei lavori, e/o gli esiti delle prove non diminuiscono, in alcuna misura, la responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore sarà responsabile dell'osservanza della disciplina di cantiere e dovrà impedirne l'accesso alle persone non autorizzate dalla D.L.

5.6 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto alla sorveglianza continua del cantiere al fine di evitare qualsiasi incidente ai lavoratori, anche appartenenti ad altre Imprese, al personale occupato a qualsiasi titolo nel cantiere ed a terzi.

L'Appaltatore sarà responsabile dei danni da chiunque subiti a causa di negligenza nell'esecuzione dei propri lavori o nel comportamento di propri tecnici ed operai. Egli s'impegna a garantire il Committente e la D.L. da ogni azione che potrebbe essere esercitata contro costoro dovuta all'inosservanza di qualunque suo obbligo contrattuale.

L'Appaltatore è responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono da questi riconosciute idonee al raggiungimento degli scopi contrattuali e, pertanto, la loro osservanza non limiterà né ridurrà la sua responsabilità.

La presenza del personale del Committente sul luogo dei lavori, l'eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli e l'accettazione di materiale da parte del Committente, non limiteranno né ridurranno la piena e incondizionata responsabilità dell'Appaltatore riguardo il perfetto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

I lavori oggetto del presente Capitolato dovranno rispondere nel loro complesso ed in ogni singola parte, a tutte le norme vigenti in materia all'atto della firma del Contratto, nonché alle altre eventuali norme richiamate dai documenti contrattuali. L'Appaltatore si impegna inoltre ad ottemperare a tutti i controlli ed eseguire tutte le prove richieste da Enti ufficiali che hanno competenza nell'approvazione dell'impianto per le parti costituenti la Fornitura.

Tutti gli oneri derivanti dalla ottemperanza di quanto sopra devono intendersi a carico dell'Appaltatore ad eccezione di quelli relativi ad interventi in cantiere di ispettori dei suddetti Enti ufficiali.

Gli avvisi, le informazioni, i commenti e/o le approvazioni dei documenti trasmessi dal Committente durante l'esecuzione del Contratto non sollevano l'Appaltatore dalle proprie responsabilità contrattuali.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini del Direttore dei Lavori, relativamente al modo di esecuzione dei lavori e alla sostituzione di materiale giudicato non idoneo, fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi previsti e consentiti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore è responsabile per qualsiasi eventuale errore od omissione contenuto nei disegni o nella documentazione tecnica. L'approvazione degli stessi da parte del Committente non solleva l'Appaltatore dalle proprie responsabilità. Gli oneri dei ritardi e i maggiori costi per modifiche conseguenti ad errori od omissioni restano a carico dell'Appaltatore.

I lavori saranno sviluppati in conformità ai documenti tecnici contrattuali elaborati dal Committente. L'Appaltatore assume perciò la piena responsabilità della conformità dei lavori alle prescrizioni (qualità, prestazioni, ecc.) riportate nei documenti contrattuali.

Qualora il Committente dovesse richiedere varianti al progetto dell'Appaltatore, questi è responsabile della verifica delle varianti richieste e della loro realizzazione.

5.6.1 INGEGNERIZZAZIONE MATERIALI E ESECUZIONE

5.6.1.1 INGEGNERIZZAZIONE

L'Appaltatore provvede, sulla base del progetto del Committente posto a base di gara (vincolante dal punto di vista degli ingombri e posizionamenti, dei dispositivi di alimentazione e scarico dell'aria e delle prestazioni dell'impianto), alla ingegnerizzazione dei lavori e garantisce che esso è conforme al presente Capitolato e alle norme vigenti. L'Appaltatore eseguirà tutte le attività necessarie per la fornitura "chiavi in mano" dell'impianto e predisporrà e consegnerà tempestivamente al Committente la documentazione relativa al progetto. L'Appaltatore potrà sviluppare il progetto al fine di ottimizzare la potenza e la producibilità dell'impianto. E' fatto obbligo all'Appaltatore di espletare tutte le pratiche di cui ai documenti tecnici.

L'Appaltatore dichiara e garantisce:

- Di possedere tutti i requisiti di esperienza e competenza necessari per l'esecuzione delle relative attività.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti i costi, le perdite o le spese che il Committente debba sostenere a causa del ritardo nell'esecuzione e completamento della ingegnerizzazione dei lavori o a causa della mancata consegna dei documenti.

Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato in materia di varianti, l'Appaltatore dovrà, a proprie cure e spese, eseguire e sostenere i costi di ogni modifica da apportare alla Progettazione Esecutiva o di ogni lavoro che si dovesse rendere necessario.

5.6.1.2 MATERIALI

L'Appaltatore, in base allo stato dell'arte, al suo "know-how", alla sua esperienza e alla migliore tecnologia disponibile, propone i materiali adeguati e informa il Committente circa l'adeguatezza e validità della scelta dei materiali effettuata ed informa sui risultati delle proprie analisi.

L'Appaltatore procederà alla definizione dei materiali e assumerà la responsabilità della conformità alle richieste contrattuali (qualità, prestazioni, caratteristiche tecniche, spessori di corrosione, ecc.) secondo lo stato dell'arte, la buona tecnica e il suo know-how.

Tutti i materiali e le apparecchiature, compresi tutti i componenti di gruppi, pezzi di ricambio, parti di sostituzione, materiali di consumo, materiali da imballo e quanto altro incluso nella fornitura, dovranno essere nuovi, dovranno corrispondere alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali ed essere della migliore qualità.

5.6.1.3 ESECUZIONE

Salvo quanto diversamente specificato dai documenti contrattuali, le opere si intendono comprensive di approvvigionamenti, attività di montaggio, prove e collaudi. E' compreso il controllo e la garanzia della qualità in ogni fase, comprese le operazioni di gestione delle pratiche con gli enti competenti (GSE, UTF, VVFF, ecc.).

I materiali forniti dovranno essere conformi ai documenti contrattuali. I materiali, i componenti, le apparecchiature, le prestazioni e i servizi forniti dovranno essere completi sotto ogni aspetto e dovranno comprendere tutti i pezzi, componenti, accessori e parti minori che, anche se non specificatamente indicati nei documenti contrattuali, sono fondamentali per il corretto impiego dell'impianto, considerando l'uso cui è destinato.

5.7 BREVETTI – LICENZE – PROPRIETÀ RISERVATA

L'Appaltatore sarà garante, nei confronti del Committente, contro ogni rivendicazione inerente forniture, materiali e procedimenti utilizzati per l'esecuzione dei lavori, che potrebbe essere avanzata da titolari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbricazione ecc. L'Appaltatore, se necessario, dovrà ottenere tutte le concessioni, licenze od autorizzazioni necessarie; restano a suo carico le spese per diritti, canoni o indennità conseguenti.

In caso di qualsiasi eventuale azione intrapresa nei confronti del Committente per abusi da parte dell'Appaltatore di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica, ecc, quest'ultimo dovrà sollevare il Committente da tutti i danni e spese conseguenti.

5.8 PRECAUZIONI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LUOGHI ABITATI, PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

In prossimità di luoghi abitati, spazi pubblici o aperti al pubblico l'Appaltatore dovrà provvedere a tutte le misure necessarie, anche se non indicate dalla D.L., per eliminare o ridurre, il più possibile, qualsiasi pericolo e/o inconveniente (difficoltà di accesso, rumore, fumi, polvere, ecc.) recato agli abitanti ed al pubblico.

5.9 FORNITURE MATERIE PRIME E SEMILAVORATE

Le bolle di consegna dovranno essere intestate direttamente all'Appaltatore con indirizzo del cantiere e firmate dal rappresentante dell'Appaltatore.

5.10 RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti e disegni di progetto forniti dal Committente, inclusi specificatamente i documenti concernenti i metodi e le attività proprie della Committente, fatta eccezione per le comunicazioni rese a dipendenti, subfornitori e subappaltatori direttamente coinvolti nell'Appalto e strettamente limitati alle necessità di tale esecuzione. L'Appaltatore è comunque tenuto a non pubblicare articoli o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza in ragione dei lavori, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subcontraenti. L'obbligo di riservatezza si intende esteso al periodo comprendente la negoziazione e l'esecuzione del Contratto, comprese, ove il caso, le attività di manutenzione. L'obbligo di riservatezza si applica anche se il Contratto è stato risolto.

L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che:

- l'Appaltatore può provare che sono state in suo possesso al tempo della divulgazione;
- al momento della divulgazione erano di dominio pubblico;
- al momento della divulgazione all'Appaltatore sono divenute di dominio pubblico, ma non per colpa dell'Appaltatore.

In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, il Committente si riserva il diritto di risoluzione del Contratto.

È fatto esplicito divieto all'Appaltatore di conservare i dati personali, di cui sia venuto a conoscenza in esecuzione del Contratto di Appalto, in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli adempimenti connessi.

6 NATURA DEL CONTRATTO DI APPALTO

6.1 NATURA DELL'OFFERTA

L'offerta dell'Appaltatore dovrà essere formulata "a corpo" e tiene conto di tutte le opere che figurano nei disegni o che sono descritte nei documenti di appalto o comunque che siano da questi evincibili secondo la normale diligenza propria di un Appaltatore.

6.2 CONSISTENZA DELL'IMPORTO A CORPO

L'offerta di Appalto comprende ogni opera e fornitura necessaria a dare l'Opera compiuta in tutti i dettagli, anche se non espressamente indicati dalla D.L. o nei documenti contrattuali, a regola d'arte ed in conformità a tutte le normative vigenti.

È compreso nell'offerta ogni onere per il calcolo e la verifica degli elementi di progetto.

L'importo tiene conto di qualsiasi interferenza con altre opere, particolarità di progetto e termini temporali; esso remunera l'Appaltatore di tutte le somme dallo stesso sostenute per spese ed oneri, confermando di conoscere perfettamente i luoghi ed ogni condizione di esecuzione delle opere.

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:

- Tutti i rilievi in sito necessari alla ingegnerizzazione ed esecuzione delle opere da realizzare; egli rimane l'unico responsabile di ogni conseguenza dovuta ad errori di rilievo e/o misurazione;
- La salvaguardia e tutte le necessarie protezioni (impermeabilità del tetto, inossidabilità, ecc.) per le opere esposte, anche temporaneamente agli agenti atmosferici;
- Nolo di ponteggi, trabattelli, scale ed ogni altra attrezzatura provvisoria necessaria all'esecuzione delle opere;
- Tutte le disposizioni antinfortunistiche, le segnalazioni acustiche e visive, diurne e notturne, tutti i cartelli di segnaletica, frecce direzionali per la circolazione interna al cantiere, per i posti di parcheggio e stoccaggio autorizzati, per la circolazione pedonale, per l'accesso alle varie aree di lavoro. La segnaletica dovrà essere conforme alle Leggi, regolamenti e normative vigenti;
- Tutte le disposizioni atte a garantire che gli accessi e le uscite del cantiere siano conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza;
- L'installazione, lo smantellamento e tutte le disposizioni previste nell'ambito dell'organizzazione del cantiere, come specificate al capitolo 9 dal presente Capitolato Speciale;
- Le pratiche amministrative e tasse per l'occupazione temporanea del suolo pubblico eventualmente necessarie;
- Il trasporto, lo scarico, lo stoccaggio, oneri di discarica e la movimentazione all'interno del cantiere dei materiali relativi alle opere di pertinenza dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori;
- Le prove sui materiali secondo le prescrizioni di legge e del Capitolato;
- La produzione di certificati di qualità dei materiali e dei prodotti posti in opera secondo le richieste della D.L.;
- L'Appaltatore dovrà consegnare al Committente, prima dell'avviamento dell'impianto, la seguente documentazione: i documenti strumentali al progetto posto a base di gara; tutti i rapporti e le certificazioni concernenti le ispezioni effettuate dall'Appaltatore, se esistenti, al fine di validare i lavori; i rapporti di tutte le misure effettuate relativamente all'Impianto; il registro dell'Impianto; la descrizione delle procedure operative di gestione e di manutenzione;
- La redazione degli elaborati costruttivi di cantierizzazione completi di opere, forometrie, passaggi ecc.
- La redazione di tutti gli elaborati di fine cantiere nei quali dovranno essere dettagliatamente descritte e quotate tutte le opere eseguite (elaborati "AS BUILT"); tali elaborati dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo in n. 4 copie, che su supporto digitale (file con estensione DWG o DXF) in n. 2 copie secondo le disposizioni e le codifiche impartite dalla D.L.;
- Quanto è necessario per consentire l'uso anticipato di opere o locali da parte del Committente, se da questo eventualmente richiesto;
- L'adeguata protezione, fino alla presa in consegna da parte del Committente, di tutte le opere già eseguite, ed a collaudo provvisorio emesso con esito favorevole; la presa in consegna ed il collaudo provvisorio potranno avvenire anche per parti, secondo le esigenze del Committente;
- L'esecuzione di tutte le opere di prevenzione e protezione, idonee a garantire la sicurezza, salute e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei Terzi, nonché per evitare danni alle opere ed ai beni pubblici e privati;

- L'obbligo di eseguire direttamente tutte le opere per la prevenzione infortuni sul lavoro necessarie nel cantiere, secondo le norme di legge e contrattuali che regolano la materia;
- Gli obblighi e gli oneri che si riferiscono alla denuncia di apertura cantiere;
- Gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per eventuali opere in cemento armato e/o a struttura metallica; i documenti di cantiere e i controlli sui conglomerati e gli acciai previsti dalle normative vigenti, sia per le opere previste dal progetto, sia per quelle che si rendessero necessarie in corso d'opera;
- La realizzazione dei rilievi delle opere eseguite, mettendo a disposizione personale, mezzi, strumentazione e materiali necessari;
- Il rispetto delle norme tecniche o delle prescrizioni emesse o delle disposizioni locali degli Enti preposti per quanto applicabili;
- Gli oneri legati alle eventuali procedure di rilascio delle relazioni di collaudo con parere favorevole, da parte degli enti istituzionalmente preposti. Qualsiasi lavoro o modifica agli impianti, anche già eseguiti, che dovessero essere richiesti dagli Enti suddetti per l'adeguamento alla normativa vigente è a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- Le spese e gli oneri per la riparazione di eventuali guasti che fossero arrecati dall'Appaltatore;
- Il risarcimento dei danni di qualsiasi genere a fondi, passaggi, strade pubbliche e/o private e di servizio, cortili, ecc. dovuti all'esecuzione dei lavori ad opera dell'Appaltatore;
- L'obbligo di esporre in cantiere, giornalmente, l'elenco dei dipendenti che operano in cantiere, sia propri che delle eventuali imprese subappaltatrici, e la redazione di dati statistici in merito all'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi,
- Gli oneri conseguenti le attività di controllo del lavoro eseguito;
- La manutenzione di tutte le opere, le macchine, le apparecchiature, gli impianti fino alla Accettazione Provvisoria e/o al collaudo;
- Rispettare i CCNL di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., la normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti del Committente dell'osservanza degli obblighi specificati nei punti sopra riportati, anche da parte degli eventuali subappaltatori.

Nessuna delle parti contraenti potrà addurre pretesti di errori od omissioni per contestare le condizioni contrattuali.

L'impiego da parte dell'Appaltatore di materiali di qualità superiore rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali, o l'esecuzione più accurata dei lavori rispetto alle prescrizioni, non daranno diritto ad alcun maggior compenso per l'Appaltatore.

6.3 AMMONTARE DELL'APPALTO

I lavori di cui al Capitolato di appalto si intendono appaltati a corpo (forfait).

L'importo totale del contratto è costituito dalla somma dei lavori di costruzione, servizio di manutenzione full service per i primi due anni di funzionamento dell'impianto di cogenerazione, oltre a oneri per la sicurezza.

L'importo di progetto è pari a complessivi **€ 940.000,00 (novecentoquarantamila,00)** iva esclusa, così suddiviso:

- **€ 800.000,00 (iva esclusa)** Lavori di Costruzione di Impianto di Cogenerazione, assoggettabili a ribasso d'asta;
- **€ 120.000,00 (iva esclusa)** per contratto di manutenzione "full service" per due anni, assoggettabili a ribasso d'asta (valore calcolato su un numero medio di ore annue di funzionamento pari a 6200);
- **€ 20.000,00 (iva esclusa)** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (non assoggettabili a ribasso d'asta);

6.4 ANALISI DEI PREZZI UNITARI

L'analisi dei prezzi unitari fornito dal Committente ha l'unico scopo di consentire la quantificazione complessiva dell'appalto. Nel documento denominato "ANALISI PREZZI UNITARI", sono state individuate dal Committente singole macrovoci, intendendo con tale denominazione il raggruppamento di diversi componenti facenti parte della stessa porzione d'impianto; ad esempio costituisce macrovoce della fornitura il punto 1.1.1 "Motore alimentato a gas naturale, 12/16 cilindri,.....".

L'Appaltatore dovrà presentare, alla data di stipula del contratto, un elenco prezzi unitari dettagliato dei componenti di ciascuna macro voce. Tale elenco, che dovrà essere al netto del ribasso, costituirà l'elenco prezzi unitari definitivo per il computo di eventuali opere in variante, in aumento o in diminuzione.

I prezzi unitari definiti alla data di stipula del contratto come sopra definiti sono da intendersi fissi ed invariabili per 12 mesi dalla data riportata nella comunicazione di aggiudicazione definitiva, anche se durante il corso dei lavori dovessero verificarsi variazioni nel prezzo dei materiali e/o della manodopera.

L'Appaltatore dichiara fino da adesso senza riserva alcuna che i prezzi unitari di contratto sono da intendersi pienamente remunerativi, incluso il di lui beneficio, di tutti, nessuno escluso, gli oneri, obbligazioni e doveri che l'Appaltatore si assume con l'appalto, secondo quanto riportato nel presente capitolato e negli altri elaborati di contratto.

6.5 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

A garanzia della esecuzione dell'opera l'Appaltatore deve costituire, prima dell'inizio dell'attività oggetto del presente appalto, una fideiussione pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento della garanzia minima del 20% sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 usufruiscono del beneficio che la garanzia fideiussoria, prevista dall'articolo 113 (codice dei contratti – D.Lgs. 163/2006), comma 1, è ridotta del 50 per cento.

Oltre a quanto indicato nel precedente capitolo 5, sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:

- La formazione del cantiere adeguatamente attrezzato;
- Oneri relativi alla fase di avviamento, esercizio provvisorio, esercizio in garanzia indicati nella relazione tecnica;
- La formazione di adeguati locali di ricovero, spogliatoio, mensa, docce e servizi per gli operai, il tutto secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, dalle normative in vigore e/o prescritto dagli organi competenti;
- L'affidamento, per tutta la durata dei lavori, della Direzione di cantiere ad un Capo cantiere di provata esperienza, iscritto al proprio ordine professionale di appartenenza, che garantisca una presenza continua e costante in cantiere. L'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori dovrà comunicare per iscritto al Committente il nominativo del Direttore del cantiere e dell'assistente e l'accettazione da parte di questi, e dovrà inoltre comunicare per iscritto e tempestivamente ogni sostituzione che si dovesse eventualmente verificare. Dette persone dovranno essere di gradimento del Committente;

- La incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e alla D.L. e di terzi, adottando tutti i provvedimenti, le cautele e le sicurezze previste dalle norme di legge;
- Il rigoroso rispetto di tutte le norme elencate nel successivo capitolo 9;
- Il pagamento di compensi alle A.S.L. e all'Ispettorato del Lavoro competenti riguardanti prestazioni per visite di collaudo, ispezioni, verifiche e quanto altro;
- L'osservanza delle norme sui contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative in vigore e di quelle che potessero intervenire nel corso dell'appalto, riguardanti gli obblighi assicurativi, previdenziali e contributivi dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti ed operai, compreso ogni contributo, indennità ed anticipazione posti a carico dei datori di lavoro come ad esempio, assegni familiari, indennità di richiamo alle armi, indennità di licenziamento, ecc.; eventuali oneri derivanti da contrattazione aziendale e/o di cantiere non potranno essere portati a giustificazione di richieste di indennizzi. Su richiesta della D.L., prima e durante i lavori, l'Appaltatore dovrà esibire tutta la documentazione idonea a dimostrare la sua regolare posizione nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, e se prevista, della Cassa Edile. Nel caso di inottemperanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui sopra, accertata dal Committente, o ad esso segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, il Committente medesimo comunicherà all'Appaltatore, ed eventualmente anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà, se i lavori fossero ancora in corso, alla sospensione dei pagamenti ovvero, se i lavori fossero ultimati, alla sospensione del pagamento del saldo o del rilascio delle fidejussioni, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme così accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti dovuti a quanto sopra, l'Appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione, né richiedere interessi per ritardato pagamento o danni di qualunque entità o specie;
- La fornitura ed il collocamento nella zona dei lavori di un cartello del tipo e delle dimensioni idonee, ove dovranno essere indicati l'oggetto dei lavori, le Imprese esecutrici e le eventuali Imprese subappaltatrici, il nominativo dei progettisti, dei componenti dello staff di Direttore dei Lavori e del Direttore di Cantiere, i dati della concessione Comunale e delle varie autorizzazioni e N.O.; il cartello sarà predisposto dall'Appaltatore. La bozza del cartello dovrà essere approvata dal Committente prima della sua posa in opera;
- L'esecuzione di tutti i rilievi in sito necessari alla esecuzione delle opere; l'Appaltatore rimane l'unico responsabile di ogni conseguenza dovuta ad errori di rilievo e/o misurazione;
- La concessione dei permessi d'uso o autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere in appalto e la corresponsione delle tasse e dei diritti relativi, rimanendo ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione per il mancato o carente adempimento di quanto previsto nel presente punto, nonché il risarcimento dei danni conseguenti;
- L'esecuzione di opere provvisorie ordinate dalla D.L. per garantire la continuità dei pubblici servizi e del transito dei veicoli, minimizzando il danno o il disturbo provocato ad essi;
- L'esecuzione di tutte le opere prescritte dalla D.L. per la messa in sicurezza del cantiere;
- La costruzione, lo spostamento, il mantenimento e lo smontaggio di impalcature, ponteggi, puntellature, costruzioni provvisorie, e quant'altro necessario per l'esecuzione dei lavori, per il sostegno provvisorio di manufatti esistenti o in corso di esecuzione;
- La presentazione di campionature di tutti gli elementi di finitura, se richiesti per iscritto dalla D.L.;
- L'esecuzione di tutte le prove di laboratorio ed in situ richieste dalla D.L. o dal Collaudatore per verificare la qualità dei materiali e il raggiungimento delle prestazioni stabilite nelle specifiche tecniche;
- La conservazione dei campioni fino al collaudo finale in appositi locali o presso l'ufficio della D.L.;
- L'esecuzione di tutte le prove di carico e verifiche sui manufatti in esecuzione, previste dalle norme di legge in vigore o dalle specifiche tecniche, ordinate dalla D.L. o dal Collaudatore anche in corso d'opera;
- La dimostrazione dei pesi delle forniture, a richiesta della D.L., presso le pubbliche stazioni di pesatura;
- La produzione di certificati di qualità dei materiali e dei prodotti posti in opera secondo le richieste della D.L.;

- La messa a disposizione degli operai, delle attrezzature, degli strumenti, degli apparecchi e dei materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, saggi, accertamenti, apposizione di capisaldi e quant'altro necessario per le operazioni di consegna, per l'esecuzione dei lavori, per la contabilità delle opere e per il collaudo in corso d'opera e definitivo delle opere medesime;
- Lo sgombero della neve, l'annaffiamento delle demolizioni e degli scarichi di materiali al fine di evitare efficacemente il sollevamento della polvere;
- Il carico, lo scarico, il trasporto in cantiere, la movimentazione ed il collocamento dei materiali e dei mezzi d'opera all'interno del cantiere e a piè d'opera, adottando tutti i necessari criteri per il corretto accatastamento, deposito, accumulo, ecc. degli stessi al fine di evitarne il degradamento, l'usura o il deperimento;
- La protezione dei materiali già posti in opera a prevenzione di danni di qualunque natura e causa, e questo anche in periodo di sospensione lavori, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della D.L. (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed al loro ripristino;
- La protezione dei materiali a piè d'opera dagli eventi atmosferici (pioggia, neve, soleggiamento, ecc.) che potessero danneggiarli o deperirli, e questo anche in periodo di sospensione lavori, rimanendo ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni danno derivante da incuria o insufficiente protezione;
- Nel caso di sospensione dei lavori, l'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite o ai materiali a piè d'opera, franamenti di materie, ecc., restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma e ciò fino alla presa in consegna dei lavori da parte del Committente;
- L'indennità per depositi;
- Lo sgombero del suolo pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, se richiesto dalla D.L. per necessità inerenti l'esecuzione delle opere ovvero in caso di risoluzione del contratto;
- Lo sgombero del cantiere entro 8 (otto) giorni dalla data del verbale di ultimazione lavori (o in caso di contestazione scritta da parte della D.L.) da tutti i materiali, mezzi d'opera e impianti di proprietà dell'Appaltatore esistenti in cantiere; in difetto, e senza necessità di preavviso o messa in mora, il Committente si riserva di provvedervi direttamente addebitandone all'Appaltatore ogni spesa conseguente;
- La pulizia finale delle opere e del cantiere, entro 8 giorni dalla richiesta scritta della D.L., in modo da restituire le zone di intervento pulite e sgombre da ogni residuo di lavorazione o sporcizia;
- Il ricevimento in cantiere (compreso scarico, trasporto ai luoghi di deposito nell'ambito del cantiere e successivo trasporto a piè d'opera) e la conservazione dei materiali e forniture a carico del Committente;
- La presa di adeguata documentazione fotografica (tre copie formato 10x15 cm) delle parti più significative del cantiere e delle varie fasi dell'esecuzione dei lavori da effettuarsi in corrispondenza degli stati di avanzamento a dimostrazione del progredire dei lavori; tali fotografie potranno essere eseguite direttamente dalla D.L., la quale poi provvederà ad addebitarne il relativo costo all'Appaltatore;
- Fermo restando quanto disposto dall'articolo 75 e dall'articolo 113 del D. Lgs. 163/2006 l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, inclusi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, salvo azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione;
- Nel caso in cui, durante il periodo di validità della garanzia, l'impianto cogenerativo non operi secondo i termini di efficienza (rendimento elettrico ai morsetti dell'alternatore e rendimento globale) stabiliti in sede contrattuale, l'Appaltatore a proprie spese provvederà a riparare o sostituire i componenti difettosi. L'Appaltatore, inoltre, potrà riparare o modificare qualunque aspetto dell'impianto per poter raggiungere il valore di efficienza garantito, sempre ché tali interventi siano conformi al pertinente regolamento amministrativo.

Sarà obbligo dell'Appaltatore e, per suo tramite, obbligo delle Imprese subappaltatrici, per la parte di loro competenza, secondo la vigente normativa, provvedere a quanto segue:

- Comunicare tempestivamente al Committente ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- Indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici;
- Trasmettere, se necessario prima dell'inizio dei lavori, al Committente la documentazione di avvenuta denuncia di apertura del cantiere agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
- Trasmettere prima dell'inizio dei lavori, copia del POS, cioè del piano operativo di sicurezza contenente le misure adottate dall'Appaltatore per garantire la sicurezza fisica dei lavoratori.

6.6 NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato Speciale, oltre alle disposizioni in esso contenute ed alle prescrizioni tecniche desumibili dagli elaborati progettuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile, purché non in contrasto con le condizioni espresse dal presente Capitolato Speciale.

L'Appaltatore è inoltre obbligato, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale.

L'Appaltatore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni, disposizioni e prescrizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui luoghi nei quali debbono eseguirsi i lavori, senza poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente Capitolato.

7 TERMINE DI ESECUZIONE – PENALITA'

7.1 TERMINI DI ESECUZIONE

7.1.1 PROGRAMMA GENERALE

I lavori oggetto dell'appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre la data massima di ultimazione lavori, come definita nel cap. 1 "Definizioni" di questo Capitolato (in tempo utile al fine di consentire i collaudi e l'allaccio alla rete di trasmissione nazionale, secondo le fasi ed i termini indicati nel programma lavori, che l'Appaltatore dovrà redigere e sottoporre all'approvazione della Committente).

Il programma lavori è da intendersi inderogabile per la sequenza delle lavorazioni. Esso è contrattualmente vincolante per la individuazione delle modalità di esecuzione per dare l'impianto finito e funzionante e per la determinazione dei termini di ultimazione finale dei lavori.

I suddetti termini di esecuzione devono intendersi tassativi e non modificabili, costituendo essi requisito fondamentale per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, salvo cause di forza maggiore.

Ogni ritardo eventualmente causato dall'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori dovrà essere dallo stesso comunicato per iscritto al Committente ed alla D.L., in tempo utile per consentire l'analisi delle cause di ritardo e, se necessario, la verifica e l'aggiornamento del programma dei lavori.

L'Appaltatore dovrà indicare i provvedimenti che intende adottare per recuperare il ritardo. Ciò senza pregiudizio per l'applicazione delle penali di cui al contratto d'appalto.

Le opere dovranno essere concluse in ogni loro parte e pronte per la consegna al Committente entro il termine fissato.

L'Appaltatore dovrà produrre il programma particolareggiato delle attività indicando:

- Date di ordinazione ed approvvigionamento dei materiali;

- Date di arrivo dei materiali in cantiere;
- Elenco del personale di manodopera e le attrezzature previsti nel corso delle diverse fasi dei lavori;
- Tempi dell'esecuzione delle opere.

La D.L. potrà aggiornare, in corso d'opera, se ritenuto necessario, il programma lavori. L'Appaltatore responsabile di eventuali ritardi sarà penalizzato per ogni settimana di ritardo rispetto alle date stabilite dal programma lavori.

Il Committente e la D.L. si riservano il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine, compatibilmente con l'entità della lavorazione, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di ulteriori compensi o variazione dei termini contrattuali.

La D.L. si riserva la facoltà di modificare o sospendere insindacabilmente ogni lavoro in relazione alle necessità operative, tecniche ed economiche del momento, informandone tempestivamente l'Appaltatore che non potrà per questo avanzare eccezioni o richieste di compensi di sorta, salva la richiesta di proroga della durata dei tempi di esecuzione.

7.1.1.1 CONSEGNA DEI LAVORI

Il cantiere sarà consegnato all'appaltatore, il quale dovrà immediatamente iniziare i lavori nel rispetto del programma lavori.

La consegna dei lavori sarà attestata da un processo verbale di consegna redatto in doppio esemplare, firmato dal D.L. e dall'Appaltatore; dalla data di esso decorrerà il termine utile per il compimento dei lavori, secondo le scadenze che saranno fissate nei documenti di contratto.

L'Appaltatore è tenuto a procedere nell'esecuzione dei lavori, seguendo, salvo diversa disposizione della D.L., l'ordine temporale di inizio delle lavorazioni indicate nel programma dei lavori allegato al progetto, senza che questo possa costituire consegna frazionata dei lavori ai fini della durata complessiva dell'appalto stesso, né dare diritto all'Appaltatore ad indennità o compensi di qualunque natura o specie, oltre il corrispettivo di appalto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere all'impianto di Cantiere appena effettuata la consegna, dando inizio immediatamente ai lavori compatibilmente con il cronoprogramma.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna, i lavori dovranno avere effettivo inizio, pena la comminatoria della risoluzione del contratto in danno l'incameramento della cauzione definitiva e la richiesta di danni secondo le vigenti disposizioni in materia.

La D.L. si riserva di impiegare nelle operazioni di consegna anche personale di proprio gradimento.

7.1.2 AVVERSITÀ DELLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

I tempi di ultimazione parziali e finale indicati nel programma lavori allegato agli elaborati di progetto tengono conto dei periodi di normale andamento stagionale sfavorevole e pertanto il verificarsi di detti eventi nell'ambito delle normali previsioni non può costituire valido motivo per richiedere proroghe dei suddetti tempi di esecuzione.

Pertanto sarà compito dell'Appaltatore recuperare sistematicamente i ritardi che, per tale motivo, egli dovesse subire. Egli dovrà, senza poter pretendere alcuna indennità o modifica dell'importo contrattuale, assumere tutte le misure necessarie al fine di rispettare i termini contrattuali e di recuperare il ritardo eventualmente accumulato.

7.1.3 RITARDO NEI PAGAMENTI

In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere i lavori per ritardato o mancato pagamento degli acconti del corrispettivo, salvi i rimedi previsti dall'art. 133, comma 1, D.lgs. 163/06.

7.1.4 SCIOPERO

Lo sciopero delle maestranze impiegate nei lavori non potrà essere invocato quale causa di forza maggiore, salvo che per rivendicazioni connesse ai mancati rinnovi dei contratti collettivi nazionali di riferimento.

7.1.5 PERIODI DI FERIE O FESTIVI

I periodi di ferie o festivi non potranno essere invocati per giustificare eventuali ritardi, né potranno in alcun caso giustificare il prolungamento dei termini di esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore s'impegna a mantenere in cantiere, per tutta la sua durata, un numero di maestranze compatibile con il programma dei lavori.

7.1.6 RICHIESTA DI INFORMAZIONI

In nessun caso l'Appaltatore potrà invocare la mancanza di informazioni od istruzioni quale giustificazione dei propri ritardi; egli è obbligato a richiederle in tempo utile.

7.1.7 SOSPENSIONE, RIPRESA E PROROGA DEI LAVORI

Il Committente e la D.L. si riservano la facoltà di sospendere i lavori senza dover corrispondere alcun riconoscimento all'Appaltatore purché la sospensione, o le sospensioni, se più di una, non superino il 25% della durata complessiva dei lavori e purché essa venga comunicata con preavviso di almeno cinque (5) giorni solari. Nel caso che il periodo di sospensione dei lavori superi il predetto termine, si farà riferimento alle disposizioni del successivo capitolo 13.

Ove, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, o causa condizioni climatologiche particolarmente sfavorevoli, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre la D.L., d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può provvedere alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

La sospensione dei lavori, parziale o totale che sia, (con i relativi motivi) dovrà essere attestata da un processo verbale di sospensione lavori redatto in doppio esemplare firmato dal D.L. e dall'Appaltatore.

In detto verbale dovrà essere indicato lo stato di avanzamento dei lavori e le opere in esecuzione rimaste interrotte.

Una volta cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori, la D.L., convocherà immediatamente l'Appaltatore per la firma del verbale di ripresa dei lavori, il quale sarà redatto in doppio esemplare firmato dal D.L. e dall'Appaltatore medesimo.

I lavori dovranno riprendere entro e non oltre 5 giorni dalla data del verbale di ripresa.

La sospensione dei lavori, purché non imputabile all'Appaltatore, darà diritto alla proroga dei termini di ultimazione delle opere per un periodo stabilito dal D.L., sentito l'Appaltatore.

7.2 PENALE PER RITARDO NELL'ESECUZIONE

7.2.1 GENERALITÀ

Nel caso di ritardo definitivo sul termine di ultimazione dei lavori, che determini il superamento della scadenza riportata nel paragrafo 7.1, per la realizzazione dell'impianto e per l'allaccio alla rete di trasmissione nazionale, sarà applicata all'Appaltatore per ogni settimana di ritardo una penale pari al 3 (tre) per mille, IVA esclusa, dell'ammontare netto contrattuale, nel limite complessivo non superiore al 10 (dieci) % dell'importo contrattuale.

A tale fine, il Committente è espressamente autorizzato dall'Appaltatore, ora per allora, a trattenere direttamente la somma dovutagli a titolo di penale.

Per eventuali giorni di anticipo della consegna delle opere rispetto ai termini contrattuali, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun premio o compenso generale di sorta.

7.3 PENALE PER MANCATO RICONOSCIMENTO CAR E RELATIVO ACCESSO AL REGIME DI SOSTEGNO

7.3.1 GENERALITÀ

Nel caso di mancato riconoscimento dei requisiti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) e relativo accesso al regime di sostegno (Certificati Bianchi), sarà applicata all'Appaltatore una penale pari al 5 (cinque) per cento, IVA esclusa, dell'ammontare netto contrattuale.

In particolare l'unità di cogenerazione dovrà soddisfare i requisiti di "rendimento globale e di PES" (Primary Energy Savings) riportati nel quadro normativo di riferimento, contenuto all'interno di disposizioni legislative.

7.4 PENALE PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DICHIARATE

7.4.1 GENERALITÀ

Nel caso in cui in sede di collaudo delle prestazioni venga verificato che ai morsetti del generatore la potenza elettrica misurata alle condizioni nominali (normalizzata alle condizioni di riferimento stabilite nei documenti tecnici) è un valore inferiore al 97% della potenza elettrica nominale, dichiarata dall'Appaltatore, sarà applicata all'Appaltatore una penale pari al 0,5 (zerovirgolacinque) per cento, IVA esclusa, dell'ammontare netto contrattuale per ogni 1 (uno) kW di minor potenza elettrica.

Nel caso in cui in sede di collaudo delle prestazioni venga verificato che all'interfaccia con la rete di teleriscaldamento (ove installato il contatore MID) la potenza termica misurata alle condizioni nominali (normalizzata alle condizioni di riferimento stabilite nei documenti tecnici) è un valore inferiore al 92% della potenza termica nominale dichiarata dall'Appaltatore sarà applicata all'Appaltatore una penale pari al 0,5 (zerovirgolacinque) per cento, IVA esclusa, dell'ammontare netto contrattuale per ogni 1 (uno) kW di minor potenza termica.

A tale fine, il Committente è espressamente autorizzato dall'Appaltatore, ora per allora, a trattenere direttamente la somma dovutagli a titolo di penale.

7.5 PENALE PER IMMISSIONI ED EMISSIONI IN AMBIENTE

7.5.1 IMMISSIONI GASSOSE

Nel caso di immissioni gassose in ambiente di NOx e/o CO superiori a quelle indicate nei documenti tecnici allegati, l'Appaltatore dovrà immediatamente provvedere a realizzare opere tali da soddisfare le specifiche tecniche contrattuali senza ulteriori oneri aggiuntivi per il Committente. Nel caso in cui le immissioni gassose di NOx in ambiente continuo ad essere superiori a quelle indicate nei documenti tecnici" sarà applicata all'Appaltatore una penale pari a € 15.000,00, nel range 0-10% di superamento delle immissioni limite imposte (nel caso degli NOx il valore limite è fissato a 250 mg/Nm³, il range sopracitato è 250-275 mg/Nm³); sarà applicata all'Appaltatore una penale pari a € 30.000,00 nel range 10,01-15,00% di superamento delle immissioni limite imposte.

Nel caso in cui le immissioni gassose di CO in ambiente continuo ad essere superiori a quelle indicate nei documenti tecnici" sarà applicata all'Appaltatore una penale pari a € 10.000,00 nel range 0-10% di superamento delle immissioni limite imposte (nel caso degli CO il valore limite è fissato a 250 mg/Nm³, il range sopracitato è 250-275 mg/Nm³); sarà applicata all'Appaltatore una penale pari a € 20.000,00 nel range 10,01-15,00% di superamento delle immissioni limite imposte.

Non sono ammesse immissioni gassose che superano o sono uguali al 15,01% delle immissioni indicate nei documenti tecnici redatti dal Committente allegati. Tale situazione costituisce grave inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali. In caso di superamento dei limiti di legge il Committente si riserva il caso di avvisare l'Autorità Competente.

7.5.2 EMISSIONI ED IMMISSIONI ACUSTICHE

7.5.2.1 BOX INSONORIZZATO

Nel caso in cui il potere fonoisolante della struttura coibente (box insonorizzato) contenente il modulo cogenerativo sia superiore a quanto indicato nella Specifica tecnica del progetto acustico elaborata dal Committente sarà applicata all'Appaltatore una penale pari a € 10.000,00 (diecimila,00) per scostamenti inferiori o uguali allo scostamento di 3 dBA.

Non sono ammessi scostamenti superiori a 3,0 dBA. Tale situazione costituisce grave inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali.

7.5.2.2 SISTEMA DI SCARICO DELL'ARIA DI RAFFREDDAMENTO

Nel caso in cui la potenza sonora del sistema di espulsione aria sia superiore a quanto indicato nella Specifica tecnica del progetto acustico, elaborata dal Committente sarà applicata all'appaltatore una penale pari a € 12.000,00 (dodicimila,00) per scostamenti inferiori o uguali allo scostamento di 3 dBA.

Non sono ammesse emissioni acustiche massime superiori a 3,0 dBA. Tale situazione costituisce grave inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali.

Non sono ammesse componenti tonali nel campo di frequenze 20-315 Hz. Tale situazione costituisce grave inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali.

7.5.2.3 SISTEMA DI ASPIRAZIONE DELL'ARIA DI RAFFREDDAMENTO

Nel caso in cui la potenza sonora in corrispondenza del sistema di aspirazione sia superiore a quanto indicato nella Specifica tecnica del progetto acustico elaborata dal Committente sarà applicata all'appaltatore una penale pari a € 10.000,00 (diecimila,00) per scostamenti inferiori o uguali allo scostamento massimo di 3 dBA.

Non sono ammesse emissioni acustiche massime superiori a 3,0 dBA. Tale situazione costituisce grave inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali.

Non sono ammesse componenti tonali nel campo di frequenze 20-315 Hz. Tale situazione costituisce grave inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali.

7.5.2.4 CAMINO DEL COGENERATORE

Nel caso in cui la potenza sonora del camino del cogeneratore sia superiore a quanto indicato nella Specifica tecnica del progetto acustico elaborata dal Committente sarà applicata all'appaltatore una penale pari a € 15.000,00 (quindicimila,00) per scostamenti inferiori o uguali allo scostamento massimo di 3 dBA.

Non sono ammessi scostamenti superiori a 3,0 dBA. Tale situazione costituisce grave inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali.

Non sono ammesse componenti tonali nel campo di frequenze 20-315 Hz. Tale situazione costituisce grave inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali.

7.5.2.5 DRY COOLER LT (LOW TEMPERATURE)

Nel caso in cui la potenza sonora del dry cooler LT sia superiore a quanto indicato nella Specifica tecnica del progetto acustico elaborata dal Committente sarà applicata all'appaltatore una penale pari a € 12.000,00 (dodicimila,00) per scostamenti inferiori o uguali allo scostamento massimo di 3 dBA. Non sono ammesse emissioni acustiche massime superiori a 3,0 dBA. Tale situazione costituisce grave inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali.

Non sono ammesse componenti tonali nel campo di frequenze 20-315 Hz. Tale situazione costituisce grave inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali.

7.5.2.6 DRY COOLER HT (HIGH TEMPERATURE)

Nel caso in cui la potenza sonora misurata, in accordo alla norma ISO 3746 – 2010, sul dry cooler HT sia superiore a quanto indicato nella Specifica tecnica del progetto acustico elaborata dal Committente sarà applicata all'appaltatore una penale pari a € 10.000,00 (diecimila,00) per scostamenti inferiori o uguali allo scostamento massimo di 3 dBA.

Nel caso in cui tutte le sorgenti emmissive del modulo cogenerativo (interne: container ed esterne: a) alimentazione aria attraverso bocche di areazione, b) scarico aria attraverso silenziatore fononoassorbente e fonoimpedente, c) intercooler HT, d) intercooler BT, e) scarico camino) nelle condizioni di massimo livello di emissioni e/o immissioni acustiche concorrano comunque ad emissioni acustiche assolute (day & night), immissioni acustiche assolute (day & night), immissioni differenziali day & night (presso i ricettori sensibili), tali da non rispettare i limiti di legge (previsti con il piano di zonizzazione acustica del Comune di Osimo) diminuiti di 3 dB (limite che viene diminuito per tener conto che in futuro è prevista l'installazione di ulteriori macchine acusticamente impattanti) il Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempienza agli obblighi contrattuali.

7.6 GENERALITA' SULL'APPLICAZIONE DELLE PENALI

Il Committente è espressamente autorizzato dall'Appaltatore, ora per allora, a trattenere direttamente la somma dovutagli a titolo di penale e secondo le modalità indicate nei capitoli 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, nei casi di ritardo nell'esecuzione dei lavori, mancato riconoscimento CAR e relativo accesso al regime di sostegno, mancato riconoscimento delle prestazioni energetiche dichiarate, immissioni od emissioni in ambiente non conformi ai limiti indicati nei documenti di gara predisposti dal Committente.

Il Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

In ogni caso all'Appaltatore saranno comunicate le decisioni intraprese nei suoi confronti a mezzo di lettera raccomandata A.R. inviata dalla D.L.

8 ESECUZIONE DEI LAVORI – QUALITÀ – CONTROLLO – COLLAUDO – GARANZIA

8.1 CONDIZIONI DI ESECUZIONE

8.1.1 COORDINAMENTO

La D.L. effettuerà il coordinamento, il controllo e la supervisione dei lavori, curando tutti i rapporti con il capo cantiere ed il personale tecnico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà astenersi da qualsiasi comportamento che possa ostacolare o disturbare il coordinamento generale e la supervisione dei lavori da parte della D.L.

L'Appaltatore è tenuto a fornire alla D.L. tutte le informazioni necessarie al coordinamento tecnico dei lavori, ed in particolare modo:

- Posizione e dimensioni di passaggi, aperture sui solai o sulle pareti, dime, predisposizioni necessarie all'esecuzione delle opere;
- Tolleranze d'esecuzione relative ad opere particolari;
- Tutti gli elementi qualitativi e quantitativi necessari all'elaborazione del programma lavori.

8.1.2 ORDINI DI SERVIZIO

Le istruzioni della D.L. saranno trasmesse all'Appaltatore a mezzo di ordini di servizio, riportati nel verbale di coordinamento delle attività a seguito riunione di cantiere operativo.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare scrupolosamente gli ordini di servizio.

La D.L. trasmetterà all'Appaltatore ordini di servizio per:

- Demolizione o correzione di opere non realizzate in conformità a quanto specificato nei documenti contrattuali,
- Allontanamento e sostituzione di forniture ed approvvigionamenti affetti da vizi o non conformi alle disposizioni contrattuali;
- Provvedere alle misure necessarie per assicurare la buona esecuzione dei lavori;
- Provvedere alle misure necessarie per il rispetto dei termini previsti dal programma di esecuzione.

Qualora l'Appaltatore giudichi che le prescrizioni ricevute siano eccedenti rispetto a quanto dovuto dal contratto, deve, sotto pena di decadenza, trasmettere le proprie osservazioni scritte al Committente ed alla D.L., entro e non oltre 7 giorni dalla data di trasmissione dell'ordine.

8.1.3 LAVORI URGENTI

In caso di urgenza l'Appaltatore dovrà dare esecuzione immediata anche agli ordini impartiti dalla D.L. verbalmente o telefonicamente.

Sarà cura dell'Appaltatore di procurarsi, in tal caso, entro le 24 ore successive all'ordine verbale, anche l'ordine di servizio scritto, poiché tutti i lavori e le somministrazioni eseguite senza alcun ordine scritto non saranno contabilizzati.

8.1.4 DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore devono essere denunciati per iscritto dall'Appaltatore alla D.L., pena decadenza, entro e non oltre 5 (cinque) giorni da quello del verificarsi del danno.

Resta però contrattualmente convenuto che non saranno prese in considerazione come danni di forza maggiore franamenti, danneggiamenti ad opere eseguite o accatastate in deposito nell'ambito del cantiere od altri guasti provocati da acque di pioggia o da rotture di tubazioni, dovendo l'Appaltatore provvedere a riparare tali danni a sue spese.

Per qualsiasi danno, anche se causato da forza maggiore, alle opere appaltate oppure a persone o alle proprietà di terzi, immobili compresi, l'Appaltatore e' l'unico responsabile e come tale risponde direttamente.

8.2 QUALITÀ – PRESCRIZIONI TECNICHE

8.2.1 NORME DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà attenersi, nell'esecuzione delle opere, alle condizioni ed alle prescrizioni dei documenti contrattuali.

I lavori dovranno essere eseguiti conformemente alle regole dell'arte e facendo riferimento a tutte le norme di legge ed amministrative vigenti.

L'Appaltatore dovrà altresì operare secondo le disposizioni impartite dalla D.L.

L'Appaltatore è responsabile di ogni difformità e/o difetto di esecuzione dei lavori causati da tecnici od operai nella fornitura o nell'impiego dei materiali, anche se rilevati dopo la messa in opera di questi. Le sostituzioni, le riparazioni ed i danni, qualunque essi siano, che ne risulteranno, restano completamente a carico dell'Appaltatore.

8.2.2 OPERE NON CONFORMI

Tutte le opere non perfettamente corrispondenti alle condizioni contrattuali potranno essere rifiutate.

La D.L. segnalerà all'Appaltatore le eventuali opere che non riterrà eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali; l'Appaltatore provvederà a porvi rimedi a propria cura e spese.

Nel caso in cui non sia possibile renderle conformi, da parte del Committente e su proposta della D.L., può essere deciso alternativamente che:

- l'Appaltatore debba demolire completamente o parzialmente e rieseguire, a propria cura e spese, i lavori che la D.L. riconosce essere stati eseguiti senza la necessaria diligenza e con l'impiego di materiali diversi da quelli prescritti. Qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, la D.L. avrà facoltà di provvedere direttamente affidando l'incarico ad altra Impresa; le spese relative saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore;
- l'opera sia mantenuta così come eseguita; in tal caso sarà applicata una diminuzione di prezzo attraverso una variante al contratto, la quale definirà i termini dell'accordo circa l'ammontare delle riduzioni applicate.

Il Committente non ammetterà alcun reclamo a tale riguardo. Ogni Impresa, una volta accettate le opere eseguite precedentemente da altre imprese, ne diventa responsabile dell'accettazione.

8.2.3 ANOMALIE CONTRADDIZIONI

Entro i termini delle prescrizioni contrattuali relative all'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a scegliere le procedure, i metodi o le attrezzature che riterrà più idonee per l'esecuzione delle opere assegnategli.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare in tempo utile alla D.L. qualsiasi anomalia o contraddizione eventualmente rilevata all'interno dei documenti contrattuali. Egli sarà responsabile di quelle non segnalate.

Nel caso in cui l'Appaltatore ritenesse di essere nell'impossibilità di rispettare una qualsiasi disposizione contrattuale dovrà notificare per iscritto, al Committente ed alla D.L., le cause d'impedimento e sottoporre, in tempo utile, le soluzioni alternative.

Qualora il Committente accetti le osservazioni ed approvi le soluzioni proposte, si procederà alla stesura di una variante al contratto al fine di modificare le condizioni contrattuali.

8.2.4 VERIFICHE – ISPEZIONI

In linea generale, l'Appaltatore dovrà assecondare visite, controlli, prelievi, che la D.L. riterrà opportuno eseguire o far eseguire al fine di accertare che le forniture ed i lavori siano conformi alle prescrizioni contrattuali.

Ogni verifica in corso d'opera da parte della D.L. non equivale a collaudo, né implica in alcun modo accettazione preventiva dell'opera.

La sorveglianza da parte della D.L. non solleva, in alcun modo, l'Appaltatore dalle proprie responsabilità circa l'adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, né circa la scrupolosa osservanza delle regole d'arte e della conformità di ogni materiale impiegato alle condizioni contrattuali; ciò anche se eventuali difetti o carenze non fossero riscontrate al momento dell'esecuzione.

8.2.5 CONTROLLI E PROVE

Al fine di prevenire qualsiasi rischio derivante dal cattivo funzionamento di installazioni ed attrezzature, l'Appaltatore dovrà procedere alle prove ed alle verifiche prescritte dalle normative vigenti e/o definite nelle Specifiche Tecniche di esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore eseguirà a completa sua cura e spese, e sotto la propria esclusiva responsabilità, tutte le prove necessarie per accertare la corrispondenza della fornitura alle specifiche indicate nell'ordine, nonché tutte le prove e collaudi che per legge devono essere eseguite su apparecchiature o parti di macchinario secondo prescrizioni di autorità competenti.

Il Committente ha la facoltà di presenziare alle verifiche e/o prove su singoli componenti e materiali, da eseguirsi in stabilimento prima della consegna in cantiere. L'Appaltatore dovrà inviare al Committente le specifiche delle verifiche e/o prove sopra menzionate, informandolo, con congruo preavviso (almeno una settimana prima) sulla data di esecuzione delle stesse.

L'Appaltatore è tenuto a redigere i verbali, sottoscritti dalle parti presenti, di tutte le prove eseguite e ad inviarne copia al Committente entro dieci giorni dalla data delle prove.

Nessun macchinario o apparecchiatura per i quali è prevista prova in officina potrà essere spedito senza che il Committente o un suo Rappresentante abbiano controfirmato il Certificato di Collaudo, a meno che il Committente non abbia comunicato preventivamente per iscritto l'intenzione di non presenziare alle prove.

In aggiunta a quelle già dovute, prove di carico ed analisi tecniche aggiuntive, potranno essere richieste dalla D.L. e dal collaudatore all'Appaltatore per la verifica della qualità dei materiali, della conformità ed il rispetto delle normative vigenti; esse saranno a carico dell'Appaltatore ogni volta si riscontrino difformità e violazione rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali, negli altri casi le spese saranno a carico del Committente.

I risultati di tutte le prove e verifiche tecniche saranno riportati su appositi verbali che dovranno essere sottoposti all'esame della D.L. e del Collaudatore (se nominato), prima del collaudo finale dei lavori.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di effettuare, tutti gli eventuali controlli e prove prescritti dal Collaudatore. Le spese inerenti detti controlli e prove saranno a carico dell'Appaltatore ogni volta si riscontrino difformità e violazioni rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali; negli altri casi le spese saranno a carico del Committente. Le approvazioni rilasciate in corso d'opera su materiali o forniture non avranno influenza alcuna sul collaudo finale.

L'Appaltatore eseguirà a completa propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità il montaggio in opera della fornitura in modo da rispettare pienamente tutte le specifiche dell'ordine.

L'Appaltatore provvederà altresì all'approntamento e all'esecuzione delle prove necessarie ad approntare il macchinario al primo avviamento. Tali prove includeranno, tra l'altro:

- Controlli, verifiche e collaudi in fase di costruzione ed assemblaggio;
- Controlli relativi al corretto montaggio, installazione e collegamento;
- Prove a pressione;
- Prove di continuità;
- Prove d'isolamento;
- Verifiche di taratura di apparecchiature di supervisione, protezione e manovra.

8.3 DOCUMENTI PRODOTTI DALL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà produrre oltre alla documentazione richiesta nel paragrafo 2.2.7 "Documenti che l'Appaltatore dovrà consegnare dopo la sottoscrizione del Contratto" la documentazione di seguito riportata:

- L'offerta per il servizio di manutenzione "full service" per ulteriori 8 anni (non vincolante per il Committente);
- Manuali operativi di gestione del processo;
- Manuali operativi di gestione e di manutenzione dei singoli componenti;
- Piano di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria prevista dalla data di presa in consegna dell'opera fino alla data di Revisione totale del cogeneratore;
- Lista dei ricambi consigliati per i primi due anni di manutenzione;
- Manuali meccanici relativi alle singole apparecchiature;
- Disegni "as built" di particolari e relazioni relativi alle opere realizzate, comprensivo di relazioni di calcolo e note esplicative;
- Copia delle autorizzazioni e delle richieste avanzate alle amministrazioni competenti;
- Certificati di collaudo in fabbrica;
- Certificati di collaudo statico;

Tutti i documenti, i disegni, la letteratura tecnica, ecc., dovranno essere prodotti, prima dell'avvio all'esercizio, in formato A0, A1, A2, A3 ed A4 secondo la norma UNI EN ISO 5457 (Documentazione tecnica di prodotto – Formati e disposizione degli elementi grafici dei fogli da disegno). La piegatura di tavole e disegni viene svolta secondo la norma UNI EN ISO 5457. Salvo indicazione contraria, sia nella descrizione del materiale, sia nella specifica, tutte le unità di misura dovranno essere espresse secondo il Sistema Internazionale d'unità (SI). Le copie dovranno essere chiaramente leggibili, anche per quanto riguarda la presenza di eventuali immagini. Le scale di rappresentazione e il dettaglio dei disegni e della documentazione in generale saranno concordati e, comunque, saranno tali e idonei da permettere una corretta conduzione e manutenzione degli impianti.

Tali documenti dovranno essere trasmessi alla D.L. in n°3 (tre) copie, salvo espressa deroga, compatibilmente con la programmazione delle attività; ciò per consentire alla D.L. il controllo e l'eventuale richiesta di modifiche e/o integrazioni prima dell'approvazione.

Tutti i documenti, i disegni e le relazioni di calcolo predisposti dall'Appaltatore saranno sottoposti ad approvazione da parte della D.L.

Le relazioni di calcolo saranno redatte conformemente alle leggi e normative italiane vigenti.

Le modifiche eventualmente prescritte dalla D.L. non riducono in alcuna misura la responsabilità dell'Appaltatore qualora quest'ultimo non presenti in tempo utile osservazioni scritte e circostanziate.

Gli eventuali reclami presentati dall'Appaltatore saranno sottoposti alla decisione del Committente.

Le forniture e le opere eseguite senza preventiva approvazione da parte della D.L. potranno non essere accettate; in tale caso la D.L. si riserva di disporre la demolizione e/o l'allontanamento delle forniture; tutti gli oneri e le spese conseguenti saranno a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore sarà ugualmente responsabile di eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori dovuti al ritardo nella presentazione di tali documenti e dovuti alla loro correzione ed integrazione.

Le tolleranze ammesse nell'esecuzione dei lavori sono definite negli elaborati progettuali approvati dalla D.L.

8.4 COLLAUDO

Il collaudo è il momento fondamentale di verifica che l'impianto fornito risponda a quanto pattuito in sede contrattuale. Per il presente appalto, trattandosi di un ordine "chiavi in mano", con manutenzione per due anni, oltre alle verifiche che l'impianto venga fornito di tutti i componenti ed infrastrutture necessarie e concordate, che le apparecchiature che lo compongono siano conformi alle specifiche e normative di legge, che tutto venga costruito a regola d'arte, l'Appaltatore garantisce il buon funzionamento e il rispetto delle prestazioni dichiarate dell'impianto.

Il collaudo verrà effettuato dal Committente attraverso la figura preposta a tale attività e cioè il/i Collaudatore/i, se nominato/i dal Committente; o il Direttore lavori, nel caso in cui il Committente non nomini il/i Collaudatore/i. L'Appaltatore assisterà all'esecuzione del Collaudo e potrà effettuare le osservazioni utili alla corretta interpretazione delle prove effettuate.

8.4.1 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Allo scopo di individuare le fasi contrattuali di collaudo in ordine temporale, viene riportato di seguito il cronoprogramma delle attività da seguire per la corretta esecuzione e realizzazione delle opere a partire dalla stipula del contratto:

1. Ingegnerizzazione;
2. Lavori di costruzione.
3. Fase di avviamento: esecuzione da parte dell'Appaltatore (a sua discrezione e responsabilità) di prove funzionali in bianco previo accordo con il Committente per la fornitura di materie prime e servizi.
4. Conclusione fase di avviamento e primo parallelo: primo parallelo con la rete elettrica del Distributore locale previa comunicazione a UTF, Distributore locale, Comune, Provincia.
5. Fase di esercizio sperimentale: l'Appaltatore ha la facoltà di eseguire (a sua discrezione e responsabilità) prove funzionali complete, in condizioni di carico e a vuoto.
6. Termine della fase di esercizio sperimentale: La fase di esercizio sperimentale si conclude con comunicazione scritta da parte dell'Appaltatore dichiarante che l'impianto è pronto per entrare in esercizio provvisorio.
7. Fase di esercizio provvisorio: l'Appaltatore ha la facoltà di eseguire (a sua discrezione e responsabilità) le verifiche di prestazione dell'impianto.
8. Sopralluogo preventivo al collaudo provvisorio: fase di sopralluogo come definita all'interno del presente documento.
9. Collaudo Provvisorio: il collaudo provvisorio consiste nell'esecuzione delle prove funzionali secondo le modalità indicate nel presente documento. La fase di collaudo provvisorio si conclude con l'accettazione provvisoria dell'impianto attraverso apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti (previo il parere

positivo del Collaudatore, qualora nominato dal Committente, o del Direttore dei Lavori qualora non venga nominato il Collaudatore). L'accettazione provvisoria non costituisce titolo dell'Appaltatore.

10. Collaudo finale: fase in cui vengono effettuate le prove di prestazioni garantite, ulteriore verifica delle prove di funzionamento e collaudo amministrativo dell'impianto secondo le modalità indicate nel presente documento. La fase di collaudo finale si conclude con l'accettazione dell'impianto attraverso apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti (previo il parere positivo del Collaudatore, qualora nominato dal Committente, o del Direttore dei Lavori qualora non venga nominato il Collaudatore).
11. Presa in consegna dell'impianto: fase in cui il Committente prende in consegna le opere.

Quindi come sopraindicato, il Committente provvederà ai seguenti collaudi (salvo diverse disposizioni contrattuali):

- Collaudo provvisorio (paragrafo 8.4.2);
- Collaudo finale (paragrafo 8.4.4).

Il collaudo provvisorio verrà effettuato secondo specifiche tecniche e moduli relativi predisposti dall'Appaltatore e approvate o integrate dal Committente. La documentazione predisposta dall'Appaltatore dovrà essere fornita entro e non oltre un mese successivo alla data di consegna dei lavori. L'approvazione delle specifiche tecniche predisposte dall'Appaltatore, con le eventuali integrazioni del Committente, verrà effettuata dal Committente stesso entro il secondo mese successivo alla data di consegna lavori.

Il collaudo finale verrà effettuato secondo specifiche tecniche e moduli relativi predisposti dall'Appaltatore e approvate o integrate dal Committente. La documentazione predisposta dall'Appaltatore dovrà essere fornita entro e non oltre due mesi successivi alla data di consegna dei lavori. L'approvazione delle specifiche tecniche predisposte dall'Appaltatore, con le eventuali integrazioni del Committente, verrà effettuata dal Committente entro la data di primo parallelo.

8.4.2 COLLAUDO PROVVISORIO

Durante la fase di esecuzione dei lavori, fino alla fase di collaudo provvisorio, l'Appaltatore effettuerà tutti i test e prove che riterrà opportuno al fine di preparare l'impianto all'esecuzione del collaudo provvisorio. Successivamente il Committente eseguirà il collaudo provvisorio delle opere (in tale occasione l'Appaltatore garantisce di fornire tutta l'assistenza necessaria all'esecuzione dello stesso), provvedendo alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere o le loro parti siano eseguite in conformità alle prescrizioni e possano essere prese in consegna con facoltà d'uso, pur restando l'Appaltatore garante fino al collaudo finale.

Il collaudo provvisorio comprende l'esecuzione delle prove di funzionamento (o di avviamento), atte alla verifica puntuale della funzionalità dell'impianto di cogenerazione nel suo complesso.

Le disposizioni impartite dal Committente e dalla D.L. in sede di collaudo provvisorio non potranno pregiudicare quelle espresse successivamente o in sede di collaudo finale.

8.4.2.1 SOPRALLUOGO PREVENTIVO AL COLLAUDO PROVVISORIO

Affinché il Committente possa procedere al collaudo provvisorio entro i termini contrattuali di ultimazione dei lavori, sarà effettuato un sopralluogo preventivo da parte del Committente durante il quale verranno elencati i difetti e le riserve accertati dalla D.L.

In tale occasione verrà redatto un verbale di sopralluogo dove saranno elencate le riserve accertate.

Entro la data di esecuzione del collaudo provvisorio, l'Appaltatore dovrà eseguire ed ultimare i lavori di cui alle riserve.

8.4.3 CONDIZIONI PREVENTIVE AL COLLAUDO PROVVISORIO

Si elencano di seguito gli adempimenti dell'Appaltatore preventivi al collaudo provvisorio delle opere:

- Applicazione di etichette di identificazione, simboli e colori convenzionali ed in generale di tutte le indicazioni che consentano un utilizzo semplice e razionale delle installazioni e degli impianti;
- Fornitura in n°3 copie di disegni, informazioni tecniche, libretti di uso e manutenzione, e tutto quanto necessario al fine di consentire il corretto funzionamento e la manutenzione delle installazioni.

L'Appaltatore dovrà fornire gli elaborati "AS BUILT" su supporto cartaceo e supporto digitale (file con estensione DWG O DXF) rispettando le codifiche e le prescrizioni indicate dalla D.L.

8.4.3.1 MODALITÀ DI COLLAUDO PROVVISORIO

Il collaudo provvisorio dei lavori dovrà essere eseguito prima della consegna al Committente delle opere eseguite. Sarà eseguito dal Committente (attraverso la figura preposta) e dalla D.L., in presenza dell'Appaltatore. Il collaudo sarà ritenuto eseguito anche in assenza dell'Appaltatore preventivamente convocato.

Nel corso del collaudo saranno verificati l'ultimazione e le condizioni di accettabilità dei lavori eseguiti. Ogni imperfezione e/o difformità costituirà oggetto di riserva e verrà riportata su apposito verbale; quest'ultimo, firmato dal Committente, sarà trasmesso all'Appaltatore interessato a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC. L'Appaltatore dovrà riprendere i lavori oggetto di riserva ed ultimarli entro un mese dalla data del collaudo; farà seguito un nuovo collaudo da parte della D.L.

L'occupazione ad opera del Committente di una parte qualsiasi dei locali non avrà in alcun caso e in alcuna misura valore di collaudo.

Qualora l'Appaltatore non abbia iniziato entro una settimana ed ultimato entro un mese dalla data del collaudo i lavori oggetto di riserva, riceverà diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. Trascorsi otto giorni dalla diffida la D.L. si riserva il diritto di far eseguire i lavori da altra Impresa di sua scelta, a spese e carico dell'Appaltatore stesso.

8.4.4 COLLAUDO FINALE

Il collaudo finale sarà eseguito durante la fase di esercizio provvisorio.

Il collaudo finale comprenderà ulteriore verifica delle prove di funzionamento dell'impianto di cogenerazione. Il collaudo finale comprenderà altresì la verifica delle prestazioni garantite (prove di garanzia).

Qualora non siano ancora ultimate le opere prescritte in sede di collaudo provvisorio, il Committente o la D.L. si riservano il diritto di procrastinare la data di collaudo finale.

Il Collaudatore redigerà apposita relazione descrivendo le proprie deduzioni circa l'esecuzione delle opere e la loro conformità alle prescrizioni contrattuali precisando in particolare:

- Se le opere siano o meno collaudabili;
- Sotto quali condizioni o limitazioni possano essere collaudate;
- I provvedimenti da adottare qualora giudichi le opere non collaudabili;
- Le modifiche da introdursi nel conto finale;
- Le proprie osservazioni e proposte in ordine ad eventuali reclami inoltrati da terzi danneggiati.

Qualora in sede di collaudo finale fossero accertati difetti irreparabili ed inaccettabili, il collaudo finale non verrà certificato.

Qualora i difetti fossero considerati irreparabili, ma accettabili, esso potrà essere certificato previo accordo fra le parti contraenti.

Qualora il lavoro risulti regolarmente eseguito, il Collaudatore redigerà il verbale definitivo di collaudo. Tale verbale sarà trasmesso all'Appaltatore il quale dovrà controfirmarlo entro il termine di 7 giorni.

Qualora l'Appaltatore non sottoscriva il verbale di collaudo entro i termini predetti o lo sottoscriva senza apporvi alcuna riserva, il verbale e le istanze in esso contenute si intenderanno definitivamente accettate dalle parti, con implicita rinuncia a far valere, in qualsiasi sede e tempo, eventuali pretese in ordine alle opere eseguite.

Qualora l'Appaltatore non esegua le opere prescrittegli dalla D.L. o dal Collaudatore in sede di collaudo provvisorio o finale, il Committente si riserva il diritto far eseguire tali opere ad altra Impresa, a spese e carico dell'Appaltatore. I termini per il collaudo provvisorio o finale saranno in tal caso rinviati sino all'avvenuta esecuzione di tali opere.

8.5 PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE

Il Committente prenderà in consegna le opere alla data di collaudo finale eseguito con esito favorevole.

Tuttavia il Committente si riserva il diritto di prendere in consegna le opere prima della loro ultimazione, nel caso in cui i termini contrattuali siano trascorsi per colpa esclusiva dell'Appaltatore.

In questo caso, trascorsi 15 giorni dall'intimazione a terminare i lavori, notificata all'Appaltatore, la D.L. provvederà alla verifica circa lo stato di avanzamento delle opere. In seguito a tale verifica la D.L., predisporrà il documento indicante lo stato di consistenza dettagliato in contraddittorio con l'Appaltatore. Il Committente potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto.

8.6 GARANZIA

Il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di legge.

Il periodo di garanzia è fissato per l'Appaltatore secondo quanto indicato al punto 8.6.1 e in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 1668 del Codice Civile.

8.6.1 GARANZIA PER DIFETTI DELL'OPERA

Quale che sia l'esito delle verifiche, del collaudo provvisorio e del collaudo finale, resta fermo che l'Appaltatore garantisce che i materiali forniti e tutte le opere eseguite sono in ogni loro parte esenti da vizi, difetti o difformità. Il periodo di garanzia decorre dalla data di presa in consegna dell'impianto di cogenerazione e termina dopo DUE anni. Per le parti riparate o sostituite successivamente al collaudo finale, il periodo di garanzia decorre dalla data dell'avvenuta riparazione e/o sostituzione.

Il Committente può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla data di consegna.

Per detto periodo l'Appaltatore si impegna a sostituire gratuitamente e nel minor tempo possibile le parti che dovessero risultare difettose per lavorazione o per qualità dei materiali impiegati, fatti salvi i difetti dovuti esclusivamente al cattivo uso degli utilizzatori dell'Opera.

Il Committente ha diritto di richiedere che qualsiasi difformità e/o vizio siano eliminati a cura e spese dell'Appaltatore salvo il risarcimento del danno.

Conformemente all'articolo 1667 CC, il Committente deve, sotto pena di decadenza, denunciare all'Appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se l'Appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.

Dopo la comunicazione dei difetti, l'Appaltatore disporrà di un termine di sessanta giorni per rimediarvi. Trascorso inutilmente questo termine, il Committente potrà procedere direttamente ai lavori a spese e in danno dell'Appaltatore.

8.6.2 GARANZIA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara e garantisce, automaticamente, con la stipula del contratto d'appalto:

- Che l'opera sarà eseguita, secondo i termini contrattualmente previsti, mediante propria organizzazione imprenditoriale autonoma, con gestione a proprio rischio, con impiego di propri capitali e proprie attrezzature e materiali e con personale alle proprie dirette dipendenze, regolarmente assunto, retribuito ed assicurato, ovvero tramite subappaltatori. Pertanto, il personale, le attrezzature e i materiali non potranno in alcun modo essere considerati come facenti parte dell'organizzazione del Committente;
- Di disporre dell'adeguato know how e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze e requisiti necessari per l'esecuzione dell'appalto;
- Che il Committente potrà beneficiare delle garanzie dei produttori dei componenti dell'Impianto, e l'Appaltatore farà quanto necessario affinché il Committente possa beneficiare direttamente di ciascuna delle garanzie medesime;
- Senza pregiudizio per qualsiasi garanzia, responsabilità o altro di maggiore rilevanza, che i beni che consegnerà nell'ambito della fornitura avranno le caratteristiche specificate nei termini e nelle condizioni del presente Capitolato, e saranno conformi alle norme e prassi dell'industria generalmente accettate e conformi alle Leggi applicabili e ogni norma tecnica applicabile. Nei limiti previsti dal presente Capitolato, l'Appaltatore si assumerà la responsabilità della realizzazione dell'impianto con le qualità richieste, ai sensi e per gli effetti del presente Capitolato, garantendo la sicurezza operativa di tutte le attrezzature per la costruzione, apparecchiature ausiliarie, apparecchiature periferiche e simili, il rispetto delle procedure e delle misure che si rendono necessarie al fine di garantire l'osservanza delle norme di sicurezza del lavoro applicabili in relazione all'incolumità di terzi;
- Che l'impianto sarà idoneo all'esercizio conformemente alla Legge, nei termini concordati.

9 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

9.1 SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

L'Appaltatore è il responsabile della sicurezza delle proprie attività e lavori all'interno del cantiere ed è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Le attività appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori e i sub-fornitori devono presentare al Committente, prima dell'inizio delle attività:

- La documentazione di denuncia nuovo lavoro agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici;
- Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) che costituisce un piano di dettaglio rispetto quanto disposto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) predisposto dal Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera. In ogni caso detto POS non potrà derogare o porre limitazioni agli obblighi previsti nel PSC.

L'Appaltatore dovrà inoltre proporre nel POS eventuali integrazioni al PSC ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sulla base della propria esperienza o per adeguare i contenuti dei Piani alle tecnologie della propria Impresa al fine di meglio assicurare il rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni, la tutela della salute e la sicurezza del personale senza che ciò possa giustificare modifiche ai prezzi contrattuali.

Il POS dovrà contenere la descrizione delle specifiche attrezzature di lavoro, dei mezzi, e dei materiali da impiegare e delle misure di tutela da adottare per evitare il verificarsi di situazioni di pericolo per la salute e sicurezza del personale di cantiere in conformità e coerenza con il PSC.

Il POS dovrà essere tenuto in cantiere a disposizione degli Enti competenti preposti alle verifiche ispettive ed aggiornato dall'Appaltatore in caso di modifiche per nuovi o diversi lavori. Il PSC e il POS dovranno essere illustrati e diffusi dall'Appaltatore a tutti i soggetti interessati, prima dell'inizio delle attività lavorative.

Se l'appaltatore non trasmette nei termini stabiliti la documentazione di avvenuta denuncia di nuovo lavoro agli Enti Previdenziali, Assicurativi e Antinfortunistici, la D.L., dopo intimazione scritta ad adempiere, potrà sospendere l'esecuzione delle attività fino al puntuale adempimento di tali obbligazioni; gli oneri per il ritardo ricadranno sull'appaltatore, essendo la sospensione imputabile a sua colpa esclusiva.

Se l'Appaltatore non indica i nominativi dei subappaltatori nel cartello esposto all'esterno del cantiere, la D.L., dopo un'intimazione scritta ad adempiere, vi provvederà d'ufficio a spese dell'Appaltatore.

L'appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori e terzi presenti in cantiere, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà consegnare al Responsabile per la Sicurezza in fase di realizzazione il piano operativo di sicurezza relativo; esso dovrà essere redatto conformemente alle indicazioni riportate sul piano generale di sicurezza e dovrà tenere conto delle lavorazioni, dei mezzi d'opera, del luogo, delle circostanze. Tale piano dovrà contenere anche i metodi e l'organizzazione del cantiere ivi compresi accessi, stoccaggi, pulizie che saranno eseguiti in corso d'opera e all'atto dell'ultimazione dei lavori (indicando la frequenza ed il personale preposto). Si dovranno prevedere tutte le dotazioni individuali e collettive, quelle di pronto intervento, la segnaletica, ecc.

Il Responsabile per la sicurezza in fase di realizzazione si riserva di richiedere in ogni momento informazioni dettagliate sui procedimenti operativi e sui relativi criteri di sicurezza; qualora li giudicasse insufficienti potrà obbligare l'Appaltatore all'osservanza delle normative vigenti e delle indicazioni impartite: per ciò l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo o proroghe dei termini contrattuali.

L'Appaltatore dovrà a propria cura e spese:

- Effettuare in tempo utile le pratiche di sua competenza utili al rispetto di tutti i regolamenti e normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- Effettuare tutte le installazioni ed i servizi necessari al proprio personale;
- Provvedere al periodico e regolare controllo delle attrezzature utilizzate all'interno del cantiere.

Prima di dare inizio ai lavori l'Appaltatore dovrà a sue spese, provvedere all'acquisto di un adeguato numero di cassette di pronto soccorso da tenere all'interno del cantiere di lavoro e nei luoghi stabiliti dalla D.L.

L'Appaltatore, avendo dichiarato di essere in possesso di organizzazione e mezzi adeguati per l'esecuzione dei lavori ed essendo stato altresì edotto degli specifici rischi esistenti nel cantiere, si obbliga ad uniformarsi nell'esecuzione dell'opera a tutte le disposizioni di prevenzione rischi così come previsto dal presente Capitolato ed in generale dalle disposizioni normative in materia.

Per quanto precede, il Committente viene dallo stesso Appaltatore manlevato nella misura più ampia e compiuta da ogni provvedimento sanzionatorio che dovesse essere comminato a guisa di accertamenti di irregolarità in ordine alla sicurezza, all'igiene, ed alla salute dei dipendenti nei luoghi in cui verrà eseguita l'opera.

Durante il corso dei lavori l'Appaltatore dovrà tassativamente ottemperare a tutte le prescrizioni dell'INAIL (ex ISPEL) in materia di infortunistica ed applicare scrupolosamente quanto previsto al riguardo dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore è ritenuto direttamente responsabile in caso di mancata osservanza delle norme sanitarie sopra descritte e di quelle descritte dalle vigenti Leggi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sollevando completamente la D.L. da qualsiasi responsabilità in merito.

Alla redazione del primo verbale di constatazione e di stato di avanzamento, l'Appaltatore dovrà produrre in visione tutta la documentazione necessaria a dimostrare che ha tempestivamente provveduto a tutti gli obblighi previdenziali ed assistenziali derivanti dal presente Capitolato e da tutte le vigenti disposizioni di legge.

L'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le norme ed obblighi del datore di lavoro per quanto concerne assicurazioni, previdenza e prevenzione sociale in base alle leggi contrattuali collettive (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie, ecc.) nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro quali assegni familiari, ferie, festività infrasettimanali, gratifiche natalizie, ecc.

L'Appaltatore sarà altresì obbligato ad applicare nei confronti del personale assunto, le disposizioni previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti, nonché ad assumere la manodopera specializzata attraverso gli uffici comunali di collocamento competenti per territorio e corrispondere le retribuzioni previste dalle tariffe sindacali vigenti "in loco".

Il Committente si riserva, in ogni momento, il diritto di esigere dall'Appaltatore o richiedere direttamente alle Amministrazioni competenti la dimostrazione del regolare adempimento a tutti gli obblighi di cui sopra.

L'Appaltatore sarà responsabile del corretto impiego del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle opere; egli è inoltre obbligato ad adottare tutte le previdenze atte a prevenire infortuni ed a usare tutte le cautele che valgano ad assicurare l'incolumità del personale addetto ai lavori, ricadendo pertanto ogni più ampia responsabilità sull'Appaltatore in ogni caso di infortuni, rimanendo sollevata, in ogni caso, la direzione e la sorveglianza dei lavori, nonché il Committente, da ogni responsabilità civile e penale anche rispetto a terzi.

A tal fine l'Appaltatore dovrà esercitare una sorveglianza continua per garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche e l'idoneità delle attrezzature utilizzate in cantiere.

La D.L. potrà vietare l'accesso all'Appaltatore qualora ne giudichi il personale non rispettoso delle regole di igiene e di sicurezza; potrà altresì chiedere l'eliminazione degli impianti di sollevamento e trasporto giudicati pericolosi.

9.2 REGOLAMENTO DI CANTIERE E DISCIPLINA

L'Appaltatore è responsabile della sorveglianza diurna e notturna, con il proprio personale di cantiere, di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera, nonché di tutte le forniture e materiali sia di proprietà del Committente, sia delle altre Ditte Appaltatrici in consegna all'Appaltatore. Egli è responsabile dei furti e dei danni causati dal proprio personale, o avvenuti a danno del proprio personale, e deve eseguire tutte le denunce necessarie presso la Pubblica Autorità.

Il personale dell'Appaltatore dovrà rispettare scrupolosamente i regolamenti vigenti in cantiere e le prescrizioni impartite dalla D.L. per quanto riguarda l'ordine, la disciplina in generale e la sicurezza; i lavoratori inadempienti ed indisciplinati saranno immediatamente allontanati e sarà loro vietato l'ingresso in cantiere.

L'Appaltatore dovrà tenere sempre a disposizione della D.L. l'elenco, redatto giornalmente, e i documenti, comprovanti la regolare posizione contrattuale, delle persone presenti in cantiere con l'indicazione di nome, cognome e specializzazione. Tale disposizione deve intendersi estesa anche agli eventuali subappaltatori autorizzati dal Committente o dalla D.L.

L'Appaltatore dovrà allontanare immediatamente dal cantiere le persone che a giudizio del Committente e/o della D.L. fossero giudicate non idonee all'esecuzione dei lavori assegnatigli, provvedendo all'immediata sostituzione delle stesse.

L'Appaltatore dovrà tassativamente vietare all'interno del cantiere il consumo di bevande alcoliche fuori dei pasti, l'accesso di persone estranee, l'accesso di veicoli non attinenti alla realizzazione delle opere.

9.3 INSTALLAZIONI DI CANTIERE

9.3.1 ACCESSO AL CANTIERE E CIRCOLAZIONE INTERNA

L'Appaltatore dovrà assicurare l'accesso e la circolazione interna del cantiere. Se necessario e su indicazione della D.L., dovrà installare scale e passerelle di servizio in conformità alle norme di sicurezza ed assumerà a proprio carico tutti gli oneri di installazione e manutenzione.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, fare quanto necessario durante tutta la durata del cantiere affinché accessi e vie di circolazione interne ed esterne siano normalmente utilizzabili e sgombri da ogni tipo di materiale ed attrezzature.

9.3.2 INSTALLAZIONI COMUNI ED INDIVIDUALI DEGLI APPALTATORI

Le installazioni di cantiere dovranno essere realizzate dall'Appaltatore in conformità alle direttive impartite dalla D.L.

L'Appaltatore, d'intesa con la D.L., dovrà predisporre un progetto dove dovranno essere indicati:

- Le installazioni (baracche, officine, ecc.);
- La zona di stoccaggio;
- Le gru fisse.

La D.L. si riserva il diritto di imporre varianti o spostamenti delle installazioni di cantiere durante i lavori, in funzione di sopraggiunte esigenze operative. Qualora le modifiche comportino l'installazione di attrezzature aggiuntive e/o lo spostamento di installazioni, non sarà dovuta alcuna indennità o compenso di sorta all'Appaltatore.

In tale caso le installazioni di cantiere dovranno essere spostate entro due settimane dalla comunicazione da parte della D.L.

9.3.3 STRUMENTI PERMANENTEMENTE PRESENTI IN CANTIERE

L'Appaltatore assegnatario dovrà mettere a disposizione della D.L. tutti gli strumenti necessari, ed in buono stato di funzionamento, per consentire la verifica del posizionamento e del livellamento delle opere, per la verifica della conformità delle opere al progetto e per i rilievi di contabilità lavori.

9.3.4 TRACCIAMENTO DELLE OPERE

Sono compresi nell'offerta dell'Appaltatore le seguenti prestazioni:

- il tracciamento ed il livellamento delle opere, nel rispetto dei capisaldi fissati dall'Appaltatore.

Tutti i suddetti riferimenti dovranno essere mantenuti in perfetto stato per tutto il tempo necessario e posizionati in modo tale da non essere distrutti; dovranno permanere per tutta la durata dei lavori.

9.3.5 ALLACCIAMENTI

9.3.5.1 ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

Sono a carico del Committente:

- Gli allacciamenti provvisori al quadro di cantiere;
- Il consumo di energia elettrica del cantiere.

Sono a carico dell'Appaltatore:

- L'illuminazione provvisoria all'interno dell'edificio durante la realizzazione delle opere e fino all'installazione dell'illuminazione definitiva;
- La sorveglianza dei quadri e della rete di illuminazione provvisoria affinché sia sempre assicurato il perfetto stato di funzionamento e di sicurezza della stessa.

9.3.5.2 ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA

Sono a carico del Committente:

- L'eventuale allacciamento provvisorio alla rete idrica se già esistente e tutte le opere accessorie necessarie ai fabbisogni del cantiere,
- Il consumo d'acqua fino all'ultimazione dei lavori,
- Il perfetto funzionamento delle installazioni e tutte le misure necessarie per assicurare, sempre ed in qualsiasi condizione, la perfetta distribuzione dell'acqua.

I punti di alimentazione idrica dovranno essere conformi alle disposizioni della D.L.

9.3.6 FOTO DEL CANTIERE

L'Appaltatore dovrà realizzare a propria cura e spese, con frequenza di 2 volte al mese, la documentazione fotografica dei lavori nel corso della loro esecuzione.

L'Appaltatore dovrà produrre, mensilmente, CD-Rom con immagini digitali del cantiere che rappresentino il progredire dei lavori ed una copia stampata e rilegata, a colori.

9.3.7 RUMORE

L'Appaltatore dovrà rispettare le norme vigenti in materia di rumore negli ambienti di lavoro prodotto dalle attrezzature impiegate per la realizzazione dei propri lavori. L'Appaltatore dovrà altresì provvedere a produrre tutta la documentazione inerente agli uffici competenti.

9.3.8 RITOCCHI DI DECORAZIONE

L'offerta dell'Appaltatore comprende tutti i ritocchi necessari da apportare alle strutture che risulteranno danneggiate dopo il trasporto o l'esecuzione dei lavori.

A proprio insindacabile giudizio la D.L. potrà richiedere la sostituzione degli elementi non idonei, danneggiati o altro, a cura e spese dell'Appaltatore.

9.3.9 SORVEGLIANZA

Il Committente declina ogni responsabilità per quanto concerne i furti avvenuti all'interno del cantiere. L'Appaltatore sarà inoltre totalmente responsabile di eventuali furti e/o danni a carico di terzi, qualora questi fossero causati da intrusioni provenienti dal cantiere.

9.4 RIUNIONI DI CANTIERE

Con frequenza settimanale e nel giorno stabilito dalla D.L., saranno organizzate delle riunioni di cantiere ove presenzieranno:

- La D.L.;
- Uno o più rappresentanti del Committente;
- L'Appaltatore convocato dalla D.L..

L'Appaltatore convocato ha l'obbligo di partecipare alle riunioni ed il loro rappresentante dovrà, in tale sede, poter assumere qualsiasi decisione. In caso di assenza ingiustificata dell'Appaltatore, regolarmente convocato, le decisioni intraprese dovranno essere dallo stesso osservate.

Nel corso di ciascuna riunione la D.L. visionerà i lavori, constaterà il loro avanzamento, la loro qualità, la loro conformità alle prescrizioni contrattuali e di progetto ed impartirà le istruzioni ed i chiarimenti che riterrà opportuni e che saranno eventualmente richiesti dall'Appaltatore.

È fatto obbligo all'Appaltatore di richiedere tutte le precisazioni necessarie.

Al termine di ogni riunione la D.L. redigerà un verbale, o resoconto, dove sarà precisata la data, l'ora ed i nominativi delle persone convocate per la successiva riunione.

La D.L. invierà, entro 48 ore dalla riunione, copia del verbale al Committente, al Direttore di Cantiere, nonché all'Appaltatore o persone direttamente interessate. Tale verbale sarà ritenuto accettato dall'Appaltatore qualora non venga formulata alcuna riserva prima della successiva riunione.

In ogni caso l'Appaltatore è tenuto a rispettare le istruzioni ed eseguire gli ordini impartiti dalla D.L. prima della trasmissione del verbale.

9.5 CONTROLLO DELLE OPERE DESTINATE AD ESSERE NON PIÙ VISIBILI

9.5.1 DOCUMENTO DI CONSTATAZIONE

Al fine di accertare la conformità di tutte le opere e forniture che non potranno essere verificate ulteriormente, poiché destinate ad essere nascoste, dovrà essere redatto apposito disegno o verbale, sempre che quanto realizzato non sia sostanzialmente conforme agli elaborati di progetto; in ogni caso l'Appaltatore dovrà produrre a sue spese una adeguata documentazione fotografica. Tale documento non avrà alcun valore tecnico od economico.

9.5.2 REDAZIONE DI TRASMISSIONE

Il documento di cui al punto 9.5.1 sarà redatto dall'Appaltatore.

Dopo la sottoscrizione della D.L. e dell'Appaltatore, verrà trasmessa copia del documento a quest'ultimo, copia al Committente, 2 copie conservate dalla D.L..

Qualora lo giudicasse necessario, la D.L. preciserà le misure tecniche da intraprendere indicando eventuali modifiche o integrazioni necessarie.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente alla D.L. il momento in cui dovrà essere redatto il verbale di cui sopra; in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, quest'ultimo sarà ritenuto responsabile di ogni conseguenza.

In quest'ultimo caso, qualora lo ritenesse opportuno e/o necessario, la D.L. potrà richiedere la demolizione e lo smantellamento per la verifica e gli accertamenti relativi alle opere di cui sopra. Tutti gli oneri per demolizione e successivo ripristino saranno a carico e spese dell'Appaltatore.

9.6 SGOMBERO DELLE AREE MESSE A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE

Le aree indicate dalla D.L. e messe a disposizione dell'Appaltatore dovranno essere sgomberate entro 8 (otto) giorni dall'ultimazione dei lavori o dalla richiesta scritta della D.L..

Negli stessi termini, l'Appaltatore dovrà procedere:

- Alla pulizia finale del cantiere;
- Al rifacimento di quanto messo a disposizione dal Committente.

9.7 SGOMBERO DEI MATERIALI – PULIZIA DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo, a propria cura e spese, di provvedere allo sgombero immediato ed al recapito nel container predisposto all'interno dell'area di cantiere, del materiale non più riutilizzabile e/o di risulta.

La D.L. si riserva il diritto di disporre lo sgombero e l'evacuazione di tutti i materiali non utilizzati e lasciati incustoditi dall'Appaltatore all'interno del cantiere; l'Appaltatore non potrà, per questo, avanzare alcun reclamo né chiedere alcuna indennità di sorta.

Il cantiere dovrà essere mantenuto in uno stato di costante pulizia. L'Appaltatore dovrà provvedere allo sgombero dei propri rifiuti e dei materiali non utilizzati o derivanti dalle proprie lavorazioni al termine di ogni intervento e/o giornata lavorativa.

In caso di necessità la D.L. si riserva di disporre la pulizia del cantiere; i relativi oneri saranno a carico dell'Appaltatore che avrà reso necessario tale intervento.

La D.L. potrà, se ritenuto necessario, chiedere l'intervento nel cantiere di un'Impresa specializzata. Le spese saranno addebitate all'Appaltatore.

All'Appaltatore potrà essere richiesto nel corso dei lavori lo spostamento delle installazioni di cantiere per consentire la realizzazione delle opere di arredo, finitura e sistemazioni esterne; ciò senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo e/o variazioni dei termini contrattuali.

10 CONTABILITÀ E PAGAMENTI

10.1 INVARIABILITÀ DEL PREZZO

I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore hanno validità 12 mesi dalla data riportata sulla lettera di affidamento.

10.2 CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

10.2.1 CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti non comporteranno accettazione dell'opera e saranno effettuati in conformità a quanto disposto all'articolo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

In particolare l'importo netto contrattuale sarà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- 1) 10% entro 15 gg dalla consegna lavori solo ed esclusivamente se previsto dalla normativa del codice degli appalti e secondo tempi e modalità al momento vigenti;
- 2) 30% alla consegna in cantiere di motore cogenerativo, scambiatori di calore, skid;
- 3) 10% alla connessione dell'impianto di cogenerazione ultimato alla rete elettrica, alla linea di alimentazione e alla linea di teleriscaldamento;
- 4) 20% al collaudo finale, con esito positivo;
- 5) 20% ad accettazione della domanda certificati bianchi al GSE;
- 6) la quota rimanente, costituente la rata di saldo, su richiesta, a 60 gg dopo l'avvenuta erogazione del primo contributo dal GSE.

I pagamenti sopra indicati sono soggetti alle disposizioni riportate nel capitolo 7 (Termini d'esecuzione - penalità).

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Il suddetto pagamento è disposto solo a condizione che l'Appaltatore abbia presentato l'apposita garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia fideiussoria deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle seguenti condizioni:

- Importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. di legge e del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo ed estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- garanzia prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto;
- garanzia presentata prima della stipula del contratto.

I pagamenti di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4) saranno eseguiti mediante bonifico bancario 60 gg dffm, previa presentazione di fattura.

I pagamenti di cui ai punti 1) e 5) saranno eseguiti mediante bonifico bancario, all'atto della presentazione delle relative fatture.

I pagamenti di cui ai punti 3), 4), 5) sono da intendersi quali SAL.

L'esecuzione dei pagamenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) è espressamente subordinata al parere positivo della Direzione Lavori circa lo stato di avanzamento dell'opera.

Nel caso in cui il Committente intenda recedere dal contratto, per mancato avvio delle attività entro due mesi dal verbale di consegna lavori, l'Appaltatore sarà tenuto a restituire l'acconto ricevuto del 10% di cui al p.to 1) entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso inviata dal Committente.

10.2.2 PREVENTIVI

L'Appaltatore dovrà presentare in n. 2 copie i preventivi dettagliati con analisi richiesti dalla D.L. per l'esecuzione di eventuali opere aggiuntive rispetto a quelle previste dal contratto.

10.2.3 CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori comprenderà:

- L'ammontare complessivo dell'offerta base;
- I lavori aggiuntivi e/o detratti eseguiti e/o soppressi a mezzo di ordini di servizio scritti da parte del Committente o dalla D.L.;
- Le spese e le somme contrattualmente dovute all'Appaltatore.

10.3 LAVORI IN ECONOMIA

L'Appaltatore, qualora fosse richiesto dal Committente o dalla D.L., dovrà rendere disponibile maestranze ed idonee attrezzature per l'esecuzione di eventuali lavori in economia.

Tali lavori saranno liquidati con riferimento ai costi orari previsti negli allegati dell'offerta base di appalto, salvo diverso accordo.

11 ASSICURAZIONI

11.1 APPALTATORE

11.1.1 POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti dallo stesso a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza deve inoltre assicurare il Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza assicurativa dovrà quindi essere stipulata per un massimale:

- 1) Pari all'importo di contratto comprensivo degli oneri per la sicurezza, per i rischi di esecuzione;
- 2) Importo minimo pari a 2,0 milioni di Euro per sinistro, per la responsabilità civile per danni causati a persone nel corso dell'esecuzione dei lavori; importo minimo pari a 2,0 milioni di Euro per sinistro, per la responsabilità civile per danni causati a animali e cose nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Con riferimento al punto 1) la polizza deve coprire tra l'altro i rischi d'incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere.

Con riferimento al punto 2) la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del Committente autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

La polizza di cui al presente comma deve recare espressamente il vincolo a favore del Committente e deve contenere la previsione del pagamento in favore dello stesso anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità, su semplice richiesta, senza necessità di ulteriori atti autorizzativi.

L'Appaltatore trasmetterà alla Direzione Lavori copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo finale o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa prestata dall'Appaltatore coprirà anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, l'impresa mandataria o capogruppo, presenterà su mandato irrevocabile delle mandanti, una polizza con caratteristiche di responsabilità "pro-quota".

11.1.2 POLIZZA DI GARANZIA PER LE OPERE

Per tutte le opere oggetto del presente appalto, conterrà la garanzia di manutenzione che tenga indenne l'Appaltatore da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione e/o di qualità dei materiali, che copra quindi l'onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per l'eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché da danni a terzi, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto dell'Appaltatore nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto di appalto.

La durata del periodo di garanzia sarà di 24 mesi dalla data di emissione del collaudo finale e prove di prestazioni.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del Committente, non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità, su semplice richiesta, senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.

11.1.3 ENTI PREVIDENZIALI

Sarà obbligo dell'Appaltatore di tenere il Committente manlevato e indenne da ogni richiesta avanzata o potenziale da parte dei dipendenti dell'Appaltatore stesso o degli Enti previdenziali, con diritto del Committente di trattenere le somme eventualmente richieste.

12 SUBAPPALTO – CONSEGNA DI CONTRATTO – CESSIONE DEL CONTRATTO

12.1 SUBAPPALTO

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di subappaltare o di affidare in cottimo i lavori (con la precisazione che le attività di posa in opera sono subappaltabili interamente a ditte in possesso dei necessari requisiti tecnici e di capacità generale) per una quota superiore al 30% dell'importo contrattuale. Nel caso di importi inferiori o uguali al 30% dell'importo contrattuale il subappalto o il sub affidamento in cottimo dei lavori deve avere il consenso e la formale autorizzazione del Committente, in seguito ad espressa richiesta scritta dell'Appaltatore.

Il Committente non provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori o ai cottimisti degli importi delle prestazioni dagli stessi eseguite e si richiama l'obbligo dell'Appaltatore di trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori.

L'Appaltatore deve corrispondere ai subappaltatori gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

In caso di inadempimento o di irregolarità rilevate dai documenti prodotti, il Committente sospenderà i pagamenti all'Appaltatore fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti di cui al comma precedente.

L'autorizzazione del Committente non esime l'Appaltatore dall'assunzione di tutte le proprie responsabilità inerenti l'esecuzione delle opere previste dal contratto.

12.1.1 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

L'Appaltatore dovrà obbligatoriamente allegare alla richiesta di autorizzazione al subappalto, i seguenti documenti:

- Polizze assicurative del subappaltatore come indicate al capitolo 11 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- Copia del contratto di subappalto dove sarà riportata la descrizione dei lavori, delle prestazioni, delle condizioni di esecuzione e dei termini di consegna delle opere i quali saranno i medesimi convenuti nel contratto stipulato tra Appaltatore e Committente; le presenti condizioni generali dovranno obbligatoriamente far parte dei documenti contrattuali di subappalto.

Tale dossier dovrà essere sottoposto all'approvazione del Committente e della D.L. almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori subappaltati.

L'Appaltatore non potrà consentire l'inizio dei lavori al subappaltatore prima di aver ottenuto l'autorizzazione al subappalto, con pena di risoluzione del contratto senza necessità di costituzione in mora.

12.1.2 AUTORIZZAZIONE DEL COMMITTENTE

Il Committente si riserva il diritto di accettare o rifiutare la richiesta di subappalto senza dover alcuna giustificazione. La decisione sarà formulata per iscritto.

Qualora il Committente rilasci autorizzazione di subappalto, l'Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, dovrà produrre e trasmettere al Committente i seguenti documenti:

- Copia del contratto di subappalto sottoscritto dal subappaltatore, unitamente alla copia dei documenti siglati dal subappaltatore e controfirmati dall'Appaltatore;
- Fideiussione rilasciata da un istituto bancario qualificato che garantisca il pagamento del corrispettivo dovuto dall'Appaltatore al subappaltatore e/o scrittura privata tra Committente, Appaltatore e Subappaltatore con la quale quest'ultimo libera il Committente da ogni pretesa o rivendicazione per qualsiasi motivo per i lavori a lui affidati.

Trascorsi i termini di cui al presente paragrafo, qualora l'Appaltatore non abbia provveduto a trasmettere i suddetti documenti, l'autorizzazione del Committente sarà considerata nulla e priva di effetto.

12.1.3 SANZIONI IN CASO DI MANCATA AUTORIZZAZIONE

Nel caso in cui il subappaltatore abbia dato inizio ai lavori prima di aver trasmesso alla D.L. la documentazione di cui al precedente aragrafo, il Committente può intimare all'Appaltatore inadempiente di conformarsi alle relative disposizioni entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di intimazione.

Scaduto tale termine, senza che l'Appaltatore abbia ottemperato a tale intimazione, il Committente potrà interdire l'accesso al cantiere al subappaltatore non autorizzato.

In questo caso, il Committente si riserva il diritto di risoluzione del contratto d'appalto.

L'Appaltatore è tenuto, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'appalto, all'osservanza delle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa di cui alle Leggi 13.09.1982 n.646, 23.12.1982 n.936 e Circolare Ministero LL.PP. n. 477/UL del 09.03.1983 e D.lgs. 159/11 e s.m.i..

12.1.4 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'autorizzazione da parte del Committente al subappalto non comporta alcuna modifica o limitazione agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, il quale rimane responsabile nei confronti del Committente e di terzi, delle opere subappaltate.

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile per l'operato del proprio subappaltatore nei confronti del Committente ed in particolare della completa e perfetta esecuzione dei lavori subappaltati entro i termini contrattuali, ferme restando le penali a suo esclusivo carico.

Insindacabilmente ed in qualsiasi momento, qualora il Committente giudichi il subappaltatore incompetente o indesiderato, l'Appaltatore dovrà provvedere immediatamente alla risoluzione del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore medesimo; di ciò rispondendo direttamente nei confronti del Committente.

La risoluzione del contratto di subappalto non dà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere dal Committente alcun indennizzo di sorta, né dilazione dei termini di consegna delle opere ultimate.

12.2 CONSEGNA DEL CONTRATTO D'APPALTO

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di consegnare il proprio contratto d'Appalto ad altre società o gruppo di società se non dopo aver ottenuto formale autorizzazione scritta da parte del Committente.

12.3 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore ed il subappaltatore non potranno cedere, in tutto od in parte, i loro contratti a terzi, con pena di risoluzione del contratto senza necessità di costituzione in mora. In tale caso l'Appaltatore dovrà risarcire al Committente tutti i danni diretti ed indiretti allo stesso comportati.

13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

13.1 RISOLUZIONE

13.1.1 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, ACCORDO BONARIO

Qualora sorgano contestazioni tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa secondo quanto disciplinato dall'art. 164, d.P.R. 207/10 e s.m.i..

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Ancona ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

13.1.2 RICHIESTA DI RISOLUZIONE DA PARTE DELL'APPALTATORE

Quando, sia prima che dopo l'inizio dei lavori, questi vengono sospesi per decisione del Committente o per cause non imputabili ad alcuna delle parti, l'Appaltatore potrà richiedere la risoluzione del contratto se il periodo complessivo (anche se non continuativo) di sospensione dei lavori abbia superato il 25% della durata complessiva dei lavori.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna indennità, fatto salvo quanto riportato all'art. 12 del Contratto d'appalto.

13.1.3 RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA DELL'APPALTATORE

Il Committente potrà recedere dal contratto nei casi e con le modalità sotto riportate.

13.1.3.1 CASI DI RISOLUZIONE CON PREVENTIVA COSTITUZIONE IN MORA

Il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto per cause dovute all'Appaltatore e senza che quest'ultimo possa pretendere alcuna indennità di sorta nei casi sotto elencati

- In tutti i casi in cui il presente Capitolato Speciale d'Appalto preveda per il Committente la facoltà di risoluzione del contratto con preventiva costituzione in mora;
- Nel caso in cui l'Appaltatore non mantenga in cantiere un organico effettivo di maestranze proporzionale all'importanza ed all'entità dei lavori;
- Nel caso in cui l'Appaltatore non produca entro i termini convenuti la documentazione prescritta dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- Mancato rispetto da parte dell'Appaltatore dell'obbligo di consegnare e/o mantenere valide ed efficaci le garanzie previste;
- Qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.lgs. 159/11 e s.m.i.;
- Nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti gli ordini che gli saranno impartiti dalla D.L.;
- Nel caso di cattiva e comunque non a regola d'arte, esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore;
- Quando per negligenza o inadempimento agli obblighi ed alle condizioni contrattuali l'Appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera;
- Mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse;

- Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali o intermedio superi il 10% dell'importo contrattuale, ovvero nel caso di grave inadempienza agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Committente avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, effettuare la segnalazione all' Autorità nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza, nonché di trattenere le somme necessarie per uniformare l'impianto alle specifiche richieste. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora, al verificarsi di uno dei sopra citati casi, il Committente intenda risolvere il contratto, dovrà preventivamente costituire in mora l'Appaltatore diffidando, a mezzo di lettera raccomandata A.R., ad adempiere agli obblighi contrattuali entro 10 giorni con avviso che, in caso di inadempimento, il contratto sarà ritenuto risolto di diritto.

Trascorso inutilmente tale termine, qualora l'Appaltatore non abbia completamente adempiuto alla diffida, il Committente si riserva di far valere il proprio diritto di risoluzione del contratto, oppure di far eseguire, se possibile e se i termini dell'inadempimento lo consentano, da altra Impresa a spese dell'Appaltatore, quanto è necessario per adempiere alla diffida.

In quest'ultimo caso, si applicheranno le seguenti prescrizioni:

- Durante i lavori l'Appaltatore è autorizzato a seguirne l'esecuzione, ma non dovrà in alcun modo ostacolare le disposizioni del Committente e della D.L.;
- Se questi lavori determinano una diminuzione dei relativi costi, l'Appaltatore non avrà diritto a beneficiarne, andando ciò ad esclusivo vantaggio del Committente;
- L'Appaltatore potrà riprendere l'esecuzione di detti lavori soltanto nel caso in cui dimostri di possedere i mezzi e le qualità per la loro ripresa ed ultimazione, fermo restando che dovrà assumere a proprio carico le responsabilità e le garanzie per le prestazioni già eseguite.

13.1.3.2 CASI DI RISOLUZIONE SENZA PREVENTIVA COSTITUZIONE IN MORA

Il Contratto d'appalto si intenderà automaticamente risolto, ex art. 1456 C.C., senza preventiva messa in mora, nel caso in cui il Committente, verificatosi uno dei casi sotto elencati, decida – mediante invio all'Appaltatore di lettera raccomandata a/r – di avvalersi della presente clausola:

- In tutti i casi in cui il presente Capitolato Speciale d'Appalto preveda per il Committente la facoltà di risoluzione di diritto senza preventiva costituzione in mora;
- In caso di ritardo non giustificato superiore ai 30 (trenta) giorni sui termini previsti dal programma dei lavori;
- In caso di abbandono del cantiere;
- In ogni caso in cui le opere e/o il personale siano posti in grave pericolo dall'operato od omissione negligente da parte dell'Appaltatore;
- Quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode nei materiali impiegati ed in qualsiasi altro caso di frode;
- In caso di cessione totale o parziale a terzi del Contratto da parte dell'Appaltatore, così come di concessione in subappalto totale o parziale dei lavori senza autorizzazione;
- In caso in cui l'Appaltatore sia sottoposto a procedura concorsuale;
- Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.lgs. 163/06;
- Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle Leggi, norme e regolamenti in materia di sicurezza, di diritto e contrattualistica del lavoro;

13.1.3.3 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Entro 48 ore dall'avvenuta risoluzione del contratto, la D.L. procederà alla redazione di un verbale dello stato di consistenza, ove saranno constatati e descritti lo stato di avanzamento delle opere eseguite, i materiali approvvigionati e l'inventario descrittivo e quantitativo del materiale di cantiere di proprietà dell'Appaltatore. Tale constatazione avrà valore di verbale di collaudo con riserve. All'Appaltatore sarà notificato l'invito a presenziare alla redazione del verbale a mezzo di lettera raccomandata A.R.; qualora l'Appaltatore non sia presente alla constatazione, nonostante l'invito, egli non potrà in seguito opporre eccezioni o contestazioni di sorta.

Il Committente potrà assumere tutte le misure necessarie per interdire l'accesso al cantiere all'Appaltatore il cui contratto sia risolto, al personale e a tutti coloro che operano direttamente o indirettamente per conto dello stesso; potrà altresì impedire l'uscita dal cantiere del materiale e dei prodotti messi in opera.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire al Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, il Committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Il Committente si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi aziendali con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso il Committente sarà tenuto al pagamento:

- Delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Committente;
- Delle spese sostenute dall'Appaltatore;
- Di un decimo dell'importo dei lavori non eseguiti, calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite;
- Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Committente.

Su richiesta del Committente o della D.L., l'Appaltatore è obbligato a cedere al Committente, in tutto o in parte:

- Le opere o le installazioni provvisorie;
- Le attrezzature predisposte per l'esecuzione dei lavori;
- I materiali, i prodotti, gli allestimenti, le strutture in generale, realizzati o in fase di realizzazione ai fini dell'esecuzione delle opere.

In tal caso, i prodotti sono acquistati dal Committente con riferimento ai prezzi di contratto, o in difetto, per assimilazione con questi ultimi, o infine con riferimento ai prezzi correnti di mercato detraendone gli sconti normalmente praticati.

L'Appaltatore assicurerà comunque al Committente il diritto e la possibilità di utilizzare i brevetti o i procedimenti brevettati, se il loro impiego è richiesto per il proseguimento e l'ultimazione dei lavori da parte dell'Appaltatore, e lascerà a disposizione del Committente o della nuova Impresa tutti i materiali, disegni, ecc., necessari.

L'Appaltatore è tenuto a sgomberare il cantiere e predisporre le aree utili alla nuova Impresa incaricata della prosecuzione dei lavori risolti entro il termine stabilito dal Committente o dalla D.L.

In caso di mancato sgombero del cantiere da parte dell'Appaltatore, potrà provvedervi il Committente, addebitando all'Appaltatore i costi sostenuti.

14 AUMENTO, DIMINUZIONE E MODIFICA DELLE OPERE

14.1 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

14.1.1 CASI DI VARIANTI

Costituiscono varianti le modifiche sostanziali dei lavori. Non saranno considerate modifiche gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio.

In nessun caso le variazioni richieste dalla Committente all'Appaltatore per conformare i lavori alle prescrizioni contrattuali saranno considerate come modifiche.

Qualora il Committente dovesse richiedere varianti al progetto dell'Appaltatore, questi è responsabile della verifica delle varianti richieste e della loro realizzazione.

14.1.1.1 MODIFICHE

Il Committente, tramite la D.L., si riserva il diritto di disporre diversa esecuzione, sia qualitativa che quantitativa, delle opere previste in progetto.

I lavori in variante non potranno modificare in alcun modo i termini contrattuali di ultimazione dei lavori, salvo espresse disposizioni da parte della D.L..

14.1.1.2 AUMENTO DEI LAVORI

Il Committente potrà insindacabilmente, anche in corso di esecuzione dei lavori, incrementare l'importo dei lavori affidati all'Appaltatore fino al 20% dell'importo contrattuale. L'Appaltatore sarà tenuto a realizzare i lavori in aumento senza che per questo possa avanzare pretese di indennizzo o risarcimento di sorta, fermo restando il pagamento dei maggiori lavori, il cui importo sarà valutato all'interno di un atto di sottomissione al Contratto, sulla base dei prezzi contenuti nell'analisi prezzi unitari allegato al contratto, dedotti del ribasso offerto in gara.

14.1.1.3 DIMINUZIONE DEI LAVORI

Il Committente potrà insindacabilmente, anche in corso d'esecuzione dei lavori, diminuire l'importo dei lavori affidati all'Appaltatore fino al 20% dell'importo. In tal caso, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna indennità e/o compensi aggiuntivi.

14.1.2 MODALITÀ

14.1.2.1 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN VARIANTE

I lavori in variante saranno disposti dalla D.L. tramite opportuni ordini di servizio, previa redazione di specifica perizia. Nessuna variazione ai lavori potrà formare oggetto di corrispettivo in favore dell'Appaltatore, se non autorizzata espressamente dalla D.L.

14.1.2.2 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI LAVORI IN VARIANTE

Le opere in variante saranno valutate come segue, allo scopo di definire un importo a misura della variante medesima:

- Nel caso di opere aggiuntive: tramite la quantificazione in aggiunta di dette opere nelle singole categorie di lavoro componenti, così come individuate nei nuovi elaborati di progetto, cui applicare i rispettivi prezzi unitari, dedotti del ribasso;
- Nel caso di opere eliminate: tramite la quantificazione in detrazione di dette opere nelle singole categorie di lavoro componenti, così come individuate dagli elaborati di contratto, cui applicare i rispettivi prezzi unitari, dedotti del ribasso;
- Nel caso di opere modificate: tramite prima la quantificazione in detrazione delle opere in progetto nelle singole categorie di lavoro componenti, così come individuate dagli elaborati di contratto, cui applicare i rispettivi prezzi unitari, dedotti del ribasso, e, poi, la quantificazione in aggiunta delle nuove opere, così come individuate nei nuovi elaborati di progetto, cui applicare i rispettivi prezzi unitari, dedotti del ribasso.

14.1.2.3 MODALITÀ DI FORMAZIONE DEI NUOVI PREZZI

Nel caso fosse necessario adottare prezzi unitari di lavorazioni non comprese nell'analisi prezzi unitari allegata al contratto, la D.L. provvederà alla formazione di nuovi prezzi.

Tali nuovi prezzi saranno individuati tramite opportune analisi dei prezzi componenti, ovvero facendo riferimento a prezzari di uso comune (Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Marche, ultima edizione, o similari) sui quali saranno praticati opportuni ribassi stabiliti in fase di trattativa.

Detti nuovi prezzi dovranno essere concordati tra Committente, D.L. e Appaltatore.

Una volta che l'importo a misura dei lavori in variante sia stato approvato dal Committente, l'Appaltatore dovrà firmare un atto di sottomissione (o atto aggiuntivo) e, se del caso, un verbale di concordamento nuovi prezzi, con il quale si obbligherà a realizzare le nuove opere agli stessi patti e condizioni del contratto principale; pertanto, anche i lavori in variante saranno considerati appaltati a misura e saranno soggetti a tutte le prescrizioni di contratto valide per l'appalto principale.

L'importo della variante andrà ad affiancarsi a quello a misura dell'appalto principale e potrà essere pagabile all'Appaltatore.

La contabilizzazione delle opere in variante sarà eseguita separatamente da quella dell'appalto principale.

14.2 VARIANTI IMPOSTE

Il Committente potrà disporre, mediante ordine di servizio, che l'Appaltatore esegua lavori o modifiche che le saranno richiesti e ordinati in forza di provvedimenti amministrativi, giudiziari, di arbitrati o di transazioni.

Se questi lavori saranno giudicati correttivi o suppletivi, come determinati dalla D.L., dovuti ad inadempimenti dell'Appaltatore, essi rimarranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

Diversamente essi saranno a carico del Committente senza pregiudizio di eventuali azioni contro il responsabile.

La relativa valutazione avverrà secondo quanto specificato nel paragrafo 14.1 precedente.

L'Appaltatore dovrà comunque eseguire tali lavori entro il termine contrattuale, compatibilmente con l'entità della variante.

14.3 VARIANTI NON APPROVATE

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di introdurre di propria iniziativa varianti ai lavori previsti in progetto ed in contratto senza l'approvazione formale da parte della D.L.

Eventuali richieste di varianti da parte dell'Appaltatore che comportino la modifica di una o più condizioni contrattuali, dovranno essere presentate per iscritto al Committente ed alla D.L. entro 10 (dieci) giorni dall'insorgere della causa che le motiva.

La richiesta dovrà essere accompagnata dal computo metrico dettagliato e dalla analisi economica della variante. Le varianti contrattuali dovranno essere approvate per iscritto dal Committente.

Nel caso in cui l'Appaltatore introduca senza preventiva autorizzazione varianti ai lavori come previsti dal contratto, il Committente potrà, su proposta della D.L., richiedere la demolizione, la correzione, il risarcimento necessari per l'esecuzione conforme alle prescrizioni contrattuali, senza pregiudizio sia del diritto alla diminuzione del prezzo conseguente all'eventuale minor valore della qualità finale dell'Opera, sia degli indennizzi dovuti per eventuali conseguenze negative sui lavori di altri Appaltatori.

Il Committente non dovrà alcun supplemento di prezzo nel caso in cui le varianti prive di autorizzazione comportino per l'Appaltatore spese superiori a quelle inizialmente previste, e si riserva il diritto di detrarre dall'importo contrattuale l'eventuale minor costo delle varianti rispetto al costo delle opere inizialmente previste.

Il collaudo non implica l'accettazione da parte del Committente del maggior prezzo per le modifiche apportate dall'Appaltatore al progetto originario senza preventiva approvazione.

15 DISPOSIZIONI FINALI

15.1 MODIFICHE

Ogni modifica del presente Capitolato Speciale d'Appalto avrà validità soltanto se effettuata per iscritto.

Recanati.....

IL COMMITTENTE

L'APPALTATORE

.....

(Timbro e firma)

.....

(Timbro e firma)